

# 1 SINTESI E OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Il monitoraggio condotto dalla Sezione regionale di controllo del Friuli-Venezia Giulia, diretto a verificare l'adempimento previsto dall'articolo 20 (razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche) del decreto legislativo n. 175 del 2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) con riferimento alla situazione delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2018 ha interessato i 215 Comuni e le 18 Unioni Territoriali Intercomunali (Uti) presenti in regione, per un totale di 233 Enti locali.

La ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al 31 dicembre 2018, con la specificazione di quelle che devono essere alienate, avrebbe dovuto essere fatta, anche in caso di assenza di partecipazioni o di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, entro il 31 dicembre 2019.

Da un controllo effettuato nel mese di agosto 2020 è risultato che 74 Enti locali (66 Comuni<sup>1</sup> e 8 Unioni Territoriali Intercomunali<sup>2</sup>) su 233 non avevano trasmesso il provvedimento di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2018. A questi 74 Enti locali è stata inoltrata una richiesta scritta di sollecito<sup>3</sup> che è stata positivamente accolta da tutti ed ha permesso alla Sezione di controllo del Friuli-Venezia Giulia di disporre dei provvedimenti di tutti i 233 Enti locali.

Il termine del 31 dicembre 2019 fissato per l'adozione del provvedimento è stato rispettato da 224 Enti locali su 233, mentre 6 Comuni (Cordenons, Duino Aurisina, Fanna, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese, Zuglio) e 3 Unioni Territoriali Intercomunali (Uti del Friuli

---

<sup>1</sup> Artegna, Barcis, Bicinicco, Brugnera, Camino al Tagliamento, Capriva del Friuli, Castelnovo del Friuli, Cercivento, Chions, Chiusaforte, Cimolais, Clauzetto, Cordenons, Corno di Rosazzo, Coseano, Drenchia, Duino Aurisina, Erto e Casso, Fanna, Fogliano Redipuglia, Forgaria nel Friuli, Forni di Sopra, Grado, Lusevera, Martignacco, Meduno, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, Montereale Valcellina, Moraro, Mortegliano, Mossa, Muggia, Osoppo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pozzuolo del Friuli, Prata di Pordenone, Pravidomini, Precenico, Prepotto, Ragogna, Remanzacco, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Ronchis, Sagrado, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Sappada, Savogna, Savogna d'Isonzo, Sequals, Staranzano, Tarcento, Tavagnacco, Trasaghis, Travesio, Turriaco, Vajont, Varmo, Venzone, Vito d'Asio, Zuglio.

<sup>2</sup> Uti Collio-Alto Isonzo, Uti del Friuli Centrale, Uti del Gemonese, Uti delle Valli e delle Dolomiti Friulane, Uti Giuliana, Uti Livenza-Cansiglio-Cavallo, Uti Mediofriuli, Uti Riviera Bassa Friulana.

<sup>3</sup> Prot. N. 1868 del 20.08.2020.

Centrale, Uti Giuliana, Uti Tagliamento) hanno inviato un provvedimento di data successiva al 31 dicembre 2019<sup>4</sup>.

Il provvedimento è stato trasmesso nell'anno 2019 da parte di 33 Enti locali e nell'anno 2020 da parte di 200 Enti locali (69 nel mese di gennaio, 12 nel mese di febbraio, 11 nel mese di marzo, 6 nel mese di aprile, 20 nel mese di maggio, 5 nel mese di giugno, 2 nel mese di luglio, 40 nel mese di agosto, 31 nel mese di settembre, 2 nel mese di ottobre, 2 nel mese di novembre).

La trasmissione alla Sezione regionale di controllo dei provvedimenti di razionalizzazione periodica sarebbe dovuta avvenire tramite la funzionalità dell'applicativo Con.te da parte dei Comuni e tramite posta elettronica certificata all'indirizzo intestato alla Sezione regionale di controllo da parte delle Unioni Territoriali Intercomunali, essendo queste ultime non accreditate al sistema. Ciò premesso, si segnala che ben un terzo dei Comuni (33,49%)<sup>5</sup> non ha provveduto alla trasmissione del provvedimento tramite Con.te, ma lo ha fatto pervenire a mezzo posta elettronica certificata. L'elenco dei 72 Comuni unitamente al provvedimento da questi trasmesso a mezzo posta elettronica certificata è riportato in Appendice in tabella n. 9 a cui si rinvia per le istruzioni da seguire.

In merito alla modalità di trasmissione del provvedimento tramite Con.te si evidenzia ancora che diversi Comuni hanno trasmesso il solo provvedimento privo degli allegati<sup>6</sup> o hanno trasmesso separatamente il provvedimento e gli allegati invece che predisporre un unico file pdf contenente tutta la documentazione (delibera, piano di razionalizzazione, relazione sullo stato di attuazione). Altra criticità rilevata è stata l'errata indicazione nella

---

<sup>4</sup> Cordenons: delibera di Consiglio comunale n. 3 del 17.2.2020; Duino Aurisina: delibera di Consiglio comunale n. 2 del 12.2.2020; Fanna: delibera di Consiglio comunale n. 40 del 10.11.2020; Santa Maria la Longa: delibera di Consiglio comunale n. 5 del 28.2.2020; Trivignano Udinese: delibera di Consiglio comunale n. 2 del 12.2.2020; Zuglio: delibera di Consiglio comunale n. 30 del 29.9.2020; Uti Del Friuli Centrale: decreto commissariale n. 59 del 21.9.2020; Uti Giuliana: decreto del Commissario straordinario n. 20 del 19.8.2020; Uti Tagliamento: delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 20.1.2020.

<sup>5</sup> Ampezzo, Arba, Arta Terme, Aviano, Basiliano, Bertiole, Bordano, Brugnera, Budoia, Camino al Tagliamento, Caneva, Cassacco, Chions, Chiopris Viscone, Claut, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Cormons, Dolegna del Collio, Enemonzo, Erto e Casso, Fanna, Fiume Veneto, Flaibano, Fontanafredda, Forni di Sotto, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grimacco, Lauco, Magnano in Riviera, Manzano, Medea, Monrupino, Morsano al Tagliamento, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Paularo, Pavia di Udine, Pinzano al Tagliamento, Pocenia, Polcenigo, Pordenone, Premariacco, Preone, Raveo, Resia, Rigolato, Roveredo in Piano, Sacile, San Daniele del Friuli, San Floriano del Collio, San Giorgio della Richinvelda, San Pier d'Isonzo, San Vito al Tagliamento, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Sauris, Savogna, Socchieve, Spilimbergo, Stregna, Tarvisio, Travesio, Treppo Ligosullo, Trieste, Venzona, Villa Santina, Vivaro e Zuglio.

<sup>6</sup> La Sezione di controllo è riuscita a recuperare quasi tutti gli allegati dall'albo pretorio on line dell'Ente locale e solo limitatamente ai provvedimenti non più disponibili sul sito ha contattato l'Ente locale al fine di ottenere la trasmissione.

sezione "esercizio" della annualità di riferimento che, per la razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2018, è "2018" e non "2019" o "2020" come spesso indicato dai Comuni.

Si segnala anche la diffusa mancata implementazione da parte degli Enti locali della sezione Amministrazione trasparente dedicata alle società partecipate presente nel proprio sito istituzionale che deve essere aggiornata con il caricamento dei provvedimenti che riguardano appunto le società partecipate.

Oltre al provvedimento di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2018, gli Enti locali che in occasione della razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2017 avevano adottato un piano di razionalizzazione avrebbero dovuto approvare, sempre entro il 31 dicembre 2019, una relazione sull'attuazione del piano diretta ad evidenziare i risultati conseguiti.

In merito a questo ulteriore adempimento, verificato dalla Sezione regionale di controllo con riferimento alle sole partecipazioni dirette, si rappresenta che solo il 26% degli Enti locali tenuti alla redazione della relazione sull'attuazione del piano ha provveduto a redigere una relazione ad hoc, mentre i restanti Enti locali hanno fornito informazioni sui risultati conseguiti nel provvedimento di razionalizzazione e comunque non sempre per tutte le partecipazioni interessate. In via generale, sono state poche le informazioni fornite soprattutto in merito alla motivazione a giustificazione della lentezza dei procedimenti di liquidazione di alcune società.

Le linee guida Dipartimento del Tesoro - Corte dei conti pubblicate nel 2018 hanno stabilito che per gli Enti locali è da intendersi che il provvedimento di razionalizzazione deve essere approvato con delibera consiliare. In particolare, il Comune di Andreis ha fatto pervenire una delibera del Commissario straordinario, mentre i restanti 214 Comuni hanno fatto pervenire una delibera di Consiglio comunale. La Uti Giuliana ha adottato un decreto del Commissario straordinario, mentre le restanti 17 Unioni Territoriali Intercomunali hanno adottato una delibera dell'Assemblea dei Sindaci.

In merito al contenuto dei provvedimenti trasmessi dai 233 Enti locali, si evidenzia che Bertiole, Bicinicco, Campofornido, Castions di Strada, Chions, Cividale del Friuli, Fanna, Lusevera, Monrupino, Muggia, Pinzano al Tagliamento, Pravisdomini, Sgonico, Tavagnacco, Trasaghis, Uti del Gemonese e Venzone hanno prodotto un provvedimento

inidoneo a rappresentare il rispetto dei requisiti previsti dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica in quanto carente della quasi totalità delle informazioni richieste, come specificato in Appendice nella tabella n. 10 a cui si rinvia per le istruzioni da seguire.

Inoltre, a seguito della verifica delle partecipazioni societarie indicate nei provvedimenti trasmessi con le risultanze del Registro delle imprese, sono state rilevate discordanze con quanto dichiarato da Arta Terme, Artegna, Barcis, Bordano, Buja, Chiusaforte, Cimolais, Claut, Forgaria nel Friuli, Frisanco, Gemona del Friuli, Moggio Udinese, Montenars, Mortegliano, Osoppo, Paluzza, Ravascletto, Sutrio, Treppo Ligosullo, Uti del Gemonese e Venzona come precisamente indicato in Appendice nella tabella n. 11 a cui si rinvia per le istruzioni da seguire.

In merito agli esiti nel monitoraggio, nel mese di dicembre 2020 è stato effettuato un controllo di quanto dichiarato dagli Enti locali in termini di partecipazioni societarie con le risultanze del Registro delle imprese. Tale controllo non ha potuto, come sempre, interessare le società cooperative, dei cui soci il Registro delle imprese non riporta l'elenco. La verifica con quanto riportato dal Registro delle imprese unitamente alle altre informazioni fornite dagli Enti locali, tra cui i provvedimenti inviati per nuove acquisizioni, ha permesso di rappresentare la situazione delle partecipazioni societarie aggiornata al 31 dicembre 2020.

Ciò premesso, si rappresenta che, per le partecipazioni dirette, si passa da un numero di società pari a 135 a inizio anno 2012 ad un numero di società pari a 86 a fine anno 2020, con una variazione di segno negativo pari a - 36,30%, corrispondente a ben 49 società. Nel passaggio dalla fine dell'anno 2019 alla fine dell'anno 2020, la riduzione del numero di società è stata invece pari ad appena 5 unità.

Con riferimento alle 86 società direttamente partecipate a fine anno 2020, ben 13, sono interessate da un procedimento di liquidazione. Le 73 società non interessate da un procedimento di liquidazione operano principalmente nei settori acqua, energia, gas e rifiuti (26,03%), economia, commercio, industria e artigianato (26,03%), turismo (24,66%). Seguono i settori viabilità (6,85%), sanità (5,48%), trasporti (5,48%), amministrazione generale (2,74%), attività finanziaria (1,37%), cultura (1,37%).

Il numero di partecipazioni dirette passa invece da 961 (inizio anno 2012) a 686 (fine anno 2020), con una variazione negativa pari a - 28,62%, corrispondente a ben - 275 unità. Nel passaggio dal 2019 al 2020 la variazione è sempre di segno negativo e pari a - 7,67% (- 57 unità).

Complessivamente gli Enti locali hanno deciso di mantenere l'81,20% delle partecipazioni dirette possedute, per un totale di 557 partecipazioni. La decisione di dismettere ha invece riguardato il restante 18,80% delle partecipazioni, per complessive 129 partecipazioni. Di queste 129 partecipazioni, 38 (29,46%) afferiscono a società in liquidazione e 81 (62,79%) afferiscono a società per le quali era già stata decisa la dismissione con provvedimenti precedenti.

In merito invece alle 199 dismissioni decise in sede di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2017, 114 afferivano a partecipazioni in società attive<sup>7</sup> e 85 in società in liquidazione. Dunque, nel corso dell'anno 2018, gli Enti locali sono riusciti a perfezionare la dismissione delle partecipazioni in società attive solo con riferimento a 33 partecipazioni su 114 e quindi nella misura del 28,95%.

Si rileva dunque ancora una certa lentezza nel portare a termine i procedimenti di dismissione, determinata principalmente dalla mancanza di offerte pervenute alla gara, dalla difficoltà di perfezionare il recesso o dal ritardo nel pagamento degli importi dovuti a titolo di restituzione della quota di partecipazione da parte della società.

Anche la legge n. 145 del 2018 che ha integrato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, le disposizioni dell'articolo 24 del testo unico con il comma 5 bis che stabilisce che a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4<sup>8</sup> e 5<sup>9</sup> non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, e che conseguentemente l'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è autorizzata a

---

<sup>7</sup> Per 82 delle 114 partecipazioni la dismissione era già stata decisa con provvedimenti precedenti a quello di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2017.

<sup>8</sup> L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

<sup>9</sup> In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437 ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437 quater del Codice civile.

non procedere all'alienazione, ha contribuito al rallentamento dei processi di dismissione visto che tale opportunità è stata favorevolmente accolta dalla generalità degli Enti locali.

Per le sole società cooperative si evidenzia che con riferimento alle 40 partecipazioni dirette per le quali è stato deciso il mantenimento, ben 29 non sono, come ben evidenziato dagli Enti locali partecipanti, in possesso di tutti i requisiti previsti dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, in quanto il numero di amministratori, quasi sempre senza compenso, è superiore al numero di dipendenti, in modo da garantire la rappresentatività degli interessi locali, ed il fatturato medio nell'ultimo triennio è non superiore a euro 500 mila. Le società interessate sono principalmente alberghi diffusi e gli Enti locali hanno deciso di mantenere la partecipazione in modo da non perdere il contributo regionale.

In merito invece alle partecipazioni indirette, i dati forniti dagli Enti locali non hanno permesso di definire un quadro preciso della situazione. In particolare, dalla lettura dei provvedimenti inviati, è emersa una diffusa incomprensione del procedimento da seguire al fine di individuare correttamente le partecipazioni indirette da sottoporre a verifica del rispetto dei requisiti previsti dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Sulla questione si rinvia alle istruzioni rivolte a tutti gli Enti locali illustrate in Appendice.

Con riferimento invece all'adempimento afferente alla razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2019, si anticipa che al 23 aprile c.a. sono ben 134 i Comuni che non hanno provveduto alla trasmissione del provvedimento tramite la funzionalità dell'applicativo Con.te, come evidenziato nella tabella n. 12 riportata in Appendice a cui si rinvia per le istruzioni da seguire, e 8 le Unioni Territoriali Intercomunali (Uti Carso Isonzo Adriatico, Uti Collio-Alto Isonzo, Uti della Carnia, Uti delle Valli e delle Dolomiti friulane, Uti Giuliana, Uti Livenza-Cansiglio-Cavallo, Uti Mediodfriuli, Uti Tagliamento) che non hanno fatto pervenire il provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo intestato alla Sezione regionale di controllo. In merito alla modalità di trasmissione del provvedimento di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2019 tramite Con.te si evidenzia che diversi Comuni hanno trasmesso una documentazione incompleta<sup>10</sup> o hanno

---

<sup>10</sup> La Sezione di controllo è riuscita a recuperare la documentazione non trasmessa dall'albo pretorio on line degli Enti locali tranne che per Moimacco, Pagnacoe Treppo Grande.

trasmesso separatamente il provvedimento e gli allegati invece che predisporre un unico file pdf contenente tutta la documentazione (delibera, piano di razionalizzazione, relazione sullo stato di attuazione). Si è inoltre talvolta riscontrata l'errata indicazione nella sezione "esercizio" della annualità di riferimento che, per la razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2019, è "2019".

Nei paragrafi che seguono viene data evidenza del contenuto del decreto legislativo n. 175 del 2016 e dei risultati ricavati dalla elaborazione delle informazioni contenute nei provvedimenti di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2018 trasmessi dai 233 Enti locali sia con riferimento alle partecipazioni dirette che con riferimento alle partecipazioni indirette.

Nell'ultimo capitolo (Appendice) vengono invece riportate le richieste elaborate dalla Sezione regionale di controllo e dirette agli Enti locali al fine di ottenere le necessarie integrazioni.

## 2 CONTENUTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175 DEL 2016

Le disposizioni del decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 hanno ad oggetto la costituzione, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche<sup>11</sup> in società a totale o parziale partecipazione pubblica<sup>12</sup>, diretta

<sup>11</sup> Col termine amministrazioni pubbliche si intendono le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165 continuano ad applicarsi anche al CONI), i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.

<sup>12</sup> Col termine società a partecipazione pubblica si intende la società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico. Col termine società a controllo pubblico si intende la società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo. Col termine controllo si intende invece la situazione descritta nell'articolo 2359 del Codice civile, che specifica che sono considerate società controllate le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (a tal fine si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta, mentre non si computano i voti spettanti per conto di terzi), le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (a tal fine si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta, mentre non si computano i voti spettanti per conto di terzi) e le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Il decreto legislativo n. 175 specifica che il controllo può

o indiretta<sup>13</sup>, e sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

In particolare, le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa. Le disposizioni si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate<sup>14</sup>, nonché alle società da esse controllate<sup>15</sup>.

Il decreto legislativo n. 175 non si applica alle società destinatarie dei provvedimenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), nonché alla società (Società per la Gestione di Attività S.G.A. Spa) di cui all'articolo 7 del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59 (disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.

Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.

---

sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

<sup>13</sup> Col termine partecipazione indiretta si intende la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica. Le linee guida Dipartimento del Tesoro - Corte dei conti pubblicate nel 2018 hanno specificato che rientrano tra le partecipazioni indirette soggette alle disposizioni del Tusp sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più pubbliche amministrazioni (controllo congiunto). Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare, le amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate ad utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari. La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del Tusp, come i consorzi di cui all'articolo 31 del Tuel e le aziende speciali di cui all'articolo 114 del Tuel che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

<sup>14</sup> Col termine società quotate si intendono le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. Le amministrazioni pubbliche possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015. Nei diciotto mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società a partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il decreto n. 175 non si applica alle società in partecipazione pubblica che entro la data del 30 giugno 2016 abbiano adottato atti, che sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

<sup>15</sup> L'estensione alle società da esse controllate è stato previsto dall'articolo 1, comma 721 della legge n. 145 del 30.12.2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Prima il riferimento era alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.



La struttura competente per l'indirizzo, il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 175<sup>16</sup> viene individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al fine di introdurre gli istituti della revisione straordinaria e della razionalizzazione periodica è prima necessario illustrare il contenuto degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 175.

Si premette da subito che l'articolo 4 si applica sia alla costituzione, che all'acquisizione, che al mantenimento di partecipazioni, mentre l'articolo 5 solamente alla costituzione e all'acquisizione di partecipazioni anche attraverso aumento di capitale.

L'articolo 4 stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi che non siano strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né possono acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. L'articolo 5 puntualizza che, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa e l'atto deliberativo deve dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli Enti locali devono sottoporre lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi

---

<sup>16</sup> Tale struttura tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati. Le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano a tale struttura, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse tra smettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.

disciplinate. L'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta deve essere inviato dall'Amministrazione alla Corte dei conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo, per gli atti delle Regioni e degli Enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo, per gli atti degli Enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259 (partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria) è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.

Entro i limiti delineati nel paragrafo precedente, l'articolo 4 stabilisce ancora che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento di attività quali la produzione di un servizio di interesse generale<sup>17</sup> (ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi), la progettazione e la realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato, l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento)<sup>18</sup>, i servizi di committenza (ivi incluse le attività di committenza ausiliarie) apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Col termine servizi di interesse generale si intendono le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale, che sono servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato.

<sup>18</sup> Fatte salve le diverse previsioni di leggi regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto a tali società, controllate da Enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

<sup>19</sup> Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle seguenti attività: produzione di un servizio di interesse generale, progettazione e realizzazione di un'opera pubblica, autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, servizi di committenza.

All'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 è prevista tutta una serie di deroghe.

L'articolo 4 non è applicabile alle società Coni Servizi, EXPO, Arexpo, Invimit, Fises ed ai gruppi ANAS, GSE, Invitalia, IPZS, Sogin, Eur, Fira, Sviluppo Basilicata, Fincalabra, Sviluppo Campania, Friulia, Lazio Innova, Filse, Finlombarda, Finlombarda Gestione SGR, Finmolise, Finpiemonte, Puglia Sviluppo, SFIRS, IRFIS-FinSicilia, Fidi-Toscana, GEPAFIN, Finaosta, Veneto Sviluppo, Trentino Sviluppo, Ligurcapital, Aosta Factor, Friuli Veneto Sviluppo SGR, Svilupumbria, Sviluppo Imprese Centro Italia - SICI SGR, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea. Le disposizioni dell'articolo 4 non si applicano nemmeno alle società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (riordino della disciplina in materia sanitaria).

In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 175, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente<sup>20</sup>. Inoltre, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato. E' anche fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 (gruppi di azione locale) del regolamento (CE) n. 1303 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di

---

<sup>20</sup> Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a (partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4) e lettera e (partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti) non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14 (crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica), comma 5 si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.

coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca), dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 (sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale)<sup>21</sup>, e dell'articolo 61 (gruppi di azione locale nel settore della pesca) del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca).<sup>22</sup> Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili<sup>23</sup>. E' anche fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca; è inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche<sup>24</sup>. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. E' inoltre fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima<sup>25</sup>. Le disposizioni dell'articolo 4 non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la

---

<sup>21</sup> Il riferimento all'articolo 42 del regolamento (UE) è stato introdotto dall'articolo 1, comma 722, legge 30.12.2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

<sup>22</sup> A queste società a partecipazione pubblica non si applicano le disposizioni dell'articolo 20 (razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche), come stabilito dall'articolo 1, comma 724, legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

<sup>23</sup> Per tali società, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e (razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.

<sup>24</sup> Per tali società le disposizioni dell'articolo 20 (razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche) trovano applicazione decorso 5 anni dalla loro costituzione.

<sup>25</sup> Tale previsione è stata aggiunta dall'articolo 1, comma 891, legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari<sup>26</sup>.

Infine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da trasmettere alle Camere, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 a singole società a partecipazione pubblica. Anche i Presidenti di Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano possono, con provvedimento, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 a singole società a partecipazione della Regione o delle Province autonome di Trento e Bolzano. Tale provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del decreto n. 175 individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alle Camere.

Tutto ciò premesso, è ora possibile passare all'analisi dell'istituto della revisione straordinaria, i cui esiti sono stati riportati nella delibera della Sezione di controllo della regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 1° febbraio 2018 avente come oggetto l'approvazione del "rapporto 2017 sul coordinamento della finanza pubblica regionale", che riveste carattere straordinario e costituisce la base di una razionalizzazione periodica.

L'istituto della revisione straordinaria costituisce per le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli Enti locali, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria pubblici e le Autorità portuali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi del comma 612 della legge 190 del 2014 (legge di stabilità 2015). Nel decreto legislativo n. 175 tale istituto è disciplinato dall'articolo 24 che stabilisce l'alienazione o la razionalizzazione mediante fusione o soppressione, o anche mediante messa in liquidazione o cessione, delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore dello stesso in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, o che ricadono in una delle ipotesi previste dall'articolo 20 (razionalizzazione periodica delle

---

<sup>26</sup> La disposizione è stata aggiunta dall'articolo 1 della legge 1° ottobre 2019, n. 119.

partecipazioni pubbliche) e cioè società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, partecipazioni in società che nel triennio 2013-2015 abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad euro cinquecentomila<sup>27</sup>, partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, necessità di contenimento dei costi di funzionamento, necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

L'eventuale alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e deve essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. Solo in casi eccezionali può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. Gli obblighi di alienazione valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione entro i termini previsti, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società. L'articolo 1, comma 723 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2019, che a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021, tale disposizione non si applica nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene la partecipazione è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.

Il provvedimento di ricognizione deve essere trasmesso alla Sezione della Corte dei conti competente, nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del decreto n. 175 individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

---

<sup>27</sup> Ai fini dell'applicazione del criterio, il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a euro 500 mila per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione.

La razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche è disciplinata dall'articolo 20 che stabilisce che, fermo quanto previsto dall'articolo 24 (revisione straordinaria), le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, laddove rilevino partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, società che risultino prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro<sup>28</sup>, partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, necessità di contenimento dei costi di funzionamento, necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. I piani di razionalizzazione devono essere corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. I provvedimenti devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi e resi disponibili alla struttura individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente. Anche le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione devono effettuare la comunicazione. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche amministrazioni devono approvare una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la devono trasmettere alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del decreto n. 175 individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente. Sono previsti meccanismi sanzionatori, infatti la mancata adozione degli atti da parte degli Enti locali<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ai fini dell'applicazione del criterio, il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a euro 500 mila per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione.

<sup>29</sup> Col termine Enti locali si intendono gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, e quindi Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolate e Unioni di Comuni.

comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000, comminata dalla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

Le linee guida Dipartimento del Tesoro – Corte dei conti pubblicate nel 2018 hanno previsto che il provvedimento deve anche contenere una descrizione delle attività compiute dall'Ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria adottato ai sensi dell'articolo 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

### **3 PARTECIPAZIONI DIRETTE**

#### **3.1 CONFRONTO CON I MONITORAGGI PRECEDENTI**

Il monitoraggio oggetto della presente relazione è il quinto condotto dalla Sezione regionale di controllo del Friuli-Venezia Giulia: il primo monitoraggio è stato effettuato ad inizio anno 2012 al fine di verificare l'attuazione dell'articolo 3, comma 27 e seguenti della legge n. 244 del 2007<sup>30</sup>, ad inizio anno 2016 è stato portato a termine il secondo monitoraggio diretto a verificare l'attuazione del comma 612 e seguenti della legge 190 del 2014, a fine anno 2017 sono stati recepiti i risultati della revisione straordinaria prevista dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016<sup>31</sup> ed infine ad inizio anno 2020 sono stati recepiti i risultati della razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017<sup>32</sup>.

Come già avvenuto in occasione dei monitoraggi precedenti, nel mese di dicembre 2020 è stato effettuato un controllo di quanto dichiarato dagli Enti locali in termini di partecipazioni societarie con le risultanze del Registro delle imprese. Tale controllo non ha potuto, come sempre, interessare le società cooperative, dei cui soci il Registro delle imprese non riporta l'elenco. La verifica con quanto riportato nel Registro delle imprese unitamente alle altre informazioni fornite dagli Enti locali, tra cui i provvedimenti inviati per nuove

---

<sup>30</sup> Il primo monitoraggio è stato recepito con delibera della Sezione di controllo del Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 16 aprile 2012.

<sup>31</sup> I risultati della revisione straordinaria sono stati recepiti nella delibera della Sezione regionale di controllo del Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 1° febbraio 2018 avente ad oggetto l'approvazione del "rapporto 2017 sul coordinamento della finanza pubblica regionale".

<sup>32</sup> I risultati della razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2017 sono stati recepiti nella delibera della Sezione di controllo del Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 26 febbraio 2020 avente ad oggetto l'approvazione del "rapporto 2020 sul coordinamento della finanza pubblica regionale".



acquisizioni, ha permesso di rappresentare la situazione delle partecipazioni societarie aggiornata al 31 dicembre 2020.

La tabella che segue mette in evidenza il numero di società direttamente partecipate dagli Enti locali e rilevate in occasione dei cinque monitoraggi effettuati.

**Tabella 1 - numero di società direttamente partecipate**

SOCIETÀ A' direttamente partecipate	1° monitoraggio - comma 27, articolo 3, legge 244 del 2007 - dati aggiornati a inizio anno 2012			2° monitoraggio - comma 612, legge 190 del 2014 - dati aggiornati a inizio anno 2016			3° monitoraggio - articolo 24, decreto legislativo n. 175 del 2016 - revisione straordinaria - dati aggiornati a fine anno 2017			4° monitoraggio - articolo 20, decreto legislativo n. 175 del 2016 - razionalizzazione periodica per l'anno 2017 - dati aggiornati a fine anno 2019			5° monitoraggio - articolo 20, decreto legislativo n. 175 del 2016 - razionalizzazione periodica per l'anno 2018 - dati aggiornati a fine anno 2020		
	n. società	di cui in scioglimento o liquidazione	n. società escluse quelle in scioglimento o liquidazione	n. società	di cui in scioglimento o liquidazione	n. società escluse quelle in scioglimento o liquidazione	n. società	di cui in scioglimento o liquidazione	n. società escluse quelle in scioglimento o liquidazione	n. società	di cui in scioglimento o liquidazione	n. società escluse quelle in scioglimento o liquidazione	n. società	di cui in scioglimento o liquidazione	n. società escluse quelle in scioglimento o liquidazione
PER AZIONI	47	2	45	42	5	37	29	5	24	29	5	24	29	3	26
A RESPONS ABILITÀ LIMITATA	29	7	22	21	5	16	22	5	17	20	5	15	18	6	12
CONSORZII	26	5	21	25	8	17	20	8	12	15	4	11	14	2	12
COOPERATIVE	33	1	32	36	4	32	27	1	26	27	3	24	25	2	23
<b>TOTALE</b>	<b>135</b>	<b>15</b>	<b>120</b>	<b>124</b>	<b>22</b>	<b>102</b>	<b>98</b>	<b>19</b>	<b>79</b>	<b>91</b>	<b>17</b>	<b>74</b>	<b>86</b>	<b>13</b>	<b>73</b>

**Fonte:** dati desunti dai provvedimenti inviati dagli Enti locali per previsione di legge, verificati ed aggiornati con le risultanze del Registro delle imprese. Dati elaborati dalla Sezione.

Si passa dunque da un numero di società pari a 135 a inizio anno 2012 ad un numero di società pari ad 86 a fine anno 2020, con una variazione di segno negativo pari a - 36,30%, corrispondente a ben 49 società.

Nel passaggio dalla fine dell'anno 2019 (91 società) alla fine dell'anno 2020 (86 società), la riduzione è stata invece pari ad appena 5 unità.

Con riferimento alle 86 società partecipate a fine anno 2020, ben 13 sono interessate da un procedimento di liquidazione. I procedimenti di liquidazione sono in essere dal 2009 per 2 società<sup>33</sup>, dal 2013 per 4 società<sup>34</sup>, dal 2016 per 1 società<sup>35</sup>, dal 2017 per 2 società<sup>36</sup>, dal 2018 per 2 società<sup>37</sup> e dal 2019 per 2 società<sup>38</sup>.

Le 73 società non interessate da un procedimento di liquidazione operano principalmente nei settori acqua, energia, gas e rifiuti (26,03%), economia, commercio, industria e artigianato (26,03%), turismo (24,66%). Seguono i settori viabilità (6,85%), sanità (5,48%), trasporti (5,48%), amministrazione generale (2,74%), attività finanziaria (1,37%), cultura (1,37%).

Il settore acqua, energia, gas e rifiuti interessa principalmente le società per azioni (57,89%), mentre il settore economia, commercio, industria e artigianato interessa principalmente sia le società per azioni (31,58%), che le società consortili (31,58%), che le società cooperative (31,58%). Il settore turismo è principalmente appannaggio delle società cooperative (72,22%).

Dal punto di vista del numero di partecipazioni, il quadro che si delinea è quello esposto nella tabella che segue.

**Tabella 2 - numero di partecipazioni dirette**

PARTECIPAZIONI DIRETTE	1° monitoraggio - comma 27, articolo 3, legge 244 del 2007 - dati aggiornati a inizio anno 2012	2° monitoraggio - comma 612, legge 190 del 2014 - dati aggiornati a inizio anno 2016	3° monitoraggio - articolo 24, decreto legislativo n. 175 del 2016 - revisione straordinaria - dati aggiornati a fine anno 2017	4° monitoraggio - articolo 20, decreto legislativo n. 175 del 2016 - razionalizzazione periodica per l'anno 2017 - dati aggiornati a fine anno 2019	5° monitoraggio - articolo 20, decreto legislativo n. 175 del 2016 - razionalizzazione periodica per l'anno 2018 - dati aggiornati a fine anno 2020

<sup>33</sup> Promogolf Alpe Adria srl, Consorzio Servizi Turistici Alto Friuli soc. cons. a r. l..

<sup>34</sup> Agenzia per la mobilità territoriale spa-Amt spa, Amt trasporti srl, La Tisana Power srl, Multiservizi Azzanese S.u. a r. l..

<sup>35</sup> Stu Makò spa.

<sup>36</sup> Banca popolare di Vicenza spa, Carnia Welcome soc. cons. a r. l..

<sup>37</sup> Residence Stati Uniti d' America srl, Vetrina del Territorio soc. coop..

<sup>38</sup> Albergo diffuso Foresta di Tarvisio srl, Albergo diffuso Altopiano di Lauco soc. coop..

PERAZIONI	558	453	399	467	451
A RESPONSABILITA' LIMITATA	163	90	123	106	104
CONSORTILI	146	141	105	86	65
COOPERATIVE	94	99	82	84	66
<b>TOTALE</b>	<b>961</b>	<b>783</b>	<b>709</b>	<b>743</b>	<b>686</b>

*Fonte: dati desunti dai provvedimenti inviati dagli Enti locali per previsione di legge, verificati ed aggiornati con le risultanze del Registro delle imprese. Dati elaborati dalla Sezione.*

Il numero di partecipazioni dirette passa da 961 (inizio anno 2012) a 686 (fine anno 2020), con una variazione negativa pari a - 28,62%, corrispondente a ben - 275 unità. Nel passaggio dal 2019 al 2020 la variazione è sempre di segno negativo e pari a - 7,67% (- 57 unità).

Si ricorda che la variazione di segno positivo intervenuta tra il terzo (fine anno 2017) ed il quarto monitoraggio (fine anno 2019), pari a + 4,80% e corrispondente a + 34 unità, è stata determinata dal subentro per successione da parte di diversi Enti locali nelle partecipazioni già detenute dalle Province soppresse, fatto che ha inevitabilmente determinato una polverizzazione delle partecipazioni con conseguente aumento del loro numero.

### **3.2 RISULTATI DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PER L'ANNO 2018**

La tabella che segue evidenzia le decisioni prese dagli Enti locali con riferimento alle 686 partecipazioni possedute, così come dedotte dalla lettura dei provvedimenti di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2018 trasmessi e aggiornate con le risultanze del Registro delle imprese al 31 dicembre 2020.

**Tabella 3 - mantenimento e dismissione delle partecipazioni dirette**

<b>SOCIETA' direttamente partecipate</b>	<b>n. partecipazioni</b>	<b>n. partecipazioni per le quali è stato deciso il mantenimento e n. partecipazioni acquisite dopo il 31 dicembre 2018</b>	<b>incidenza %</b>	<b>n. partecipazioni per le quali è stata decisa la dismissione e n. partecipazioni in società in scioglimento o in liquidazione</b>	<b>incidenza %</b>
------------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

PERAZIONI	451	390	86,47%	61	13,53%
A RESPONSABILITA' LIMITATA	104	81	77,88%	23	22,12%
CONSORTILI	65	46	70,77%	19	29,23%
COOPERATIVE	66	40	60,61%	26	39,39%
<b>TOTALE</b>	<b>686</b>	<b>557</b>	<b>81,20%</b>	<b>129</b>	<b>18,80%</b>

*Fonte: dati desunti dai provvedimenti inviati dagli Enti locali per previsione di legge, verificati ed aggiornati con le risultanze del Registro delle imprese. Dati elaborati dalla Sezione.*

La gran parte delle partecipazioni dirette afferisce alle società per azioni (451 su 686, 65,74% del totale). Seguono le società a responsabilità limitata (104 su 686, 15,16% del totale), le società consortili (65 su 686, 9,48% del totale) e, infine, le società cooperative (66 su 686, 9,62% del totale).

Complessivamente gli Enti locali hanno deciso di mantenere l'81,20% delle partecipazioni dirette possedute, per un totale di 557 partecipazioni. La decisione di dismettere ha invece riguardato il restante 18,80% delle partecipazioni dirette, per complessive 129 partecipazioni. Di queste 129 partecipazioni, 38 (29,46%) afferiscono a società in liquidazione e 81 (62,79%) afferiscono a partecipazioni per le quali era già stata decisa la dismissione con provvedimenti precedenti.

In merito invece alle 199 dismissioni decise in sede di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2017, 114 afferivano a partecipazioni in società attive e 85 in società in liquidazione. Dunque, nel corso dell'anno 2018, gli Enti locali sono riusciti a perfezionare la dismissione delle partecipazioni dirette in società attive solo con riferimento a 33 partecipazioni su 114 e quindi nella misura del 28,95%.

La legge n. 145 del 2018 ha integrato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, le disposizioni dell'articolo 24 del testo unico con il comma 5 bis che stabilisce che a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le

disposizioni dei commi 4<sup>39</sup> e 5<sup>40</sup> non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione. Tale facoltà di prorogare il termine per la dismissione è stata favorevolmente accolta dalla generalità degli Enti locali.

Si continua comunque a configurare una certa lentezza nel portare a termine i procedimenti di dismissione che, per quanto avviati, trovano difficoltà a perfezionarsi con la liquidazione ed il pagamento della quota spettante, principalmente per la mancanza di offerte pervenute alla gara, per la difficoltà a perfezionare il recesso o per il ritardo nel pagamento degli importi dovuti a titolo di restituzione della quota di partecipazione.

La decisione di mantenere si attesta su valori più alti (86,47%) con riferimento alle società per azioni, con 390 partecipazioni su 451 complessive. Delle 61 partecipazioni che gli Enti locali hanno invece deciso di dismettere, 9 riguardano partecipazioni in società in liquidazione e 45 riguardano partecipazioni per le quali era già stata decisa la dismissione con provvedimenti precedenti. Per le restanti 7 partecipazioni, la dismissione è stata invece decisa nel corso del 2018 principalmente perché le partecipazioni, attribuite ex lege, non sono strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Seguono le società a responsabilità limitata (77,88%) con riferimento alle quali si è deciso di mantenere 81 partecipazioni su 104 complessive. Delle 23 partecipazioni che gli Enti hanno invece deciso di dismettere, 11 riguardano partecipazioni in società in liquidazione, 11 riguardano partecipazioni per le quali era già stata decisa la dismissione con provvedimenti precedenti, mentre per 1 la volontà di dismettere è stata determinata perché non più strettamente indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, rilevata l'assenza nel territorio comunale di impianti o strutture gestite dalla stessa.

Decisamente più basse le incidenze di mantenimento rilevate in corrispondenza delle società consortili e delle società cooperative.

---

<sup>39</sup> L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

<sup>40</sup> In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437 ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437 quater del codice civile.

Per le società consortili la percentuale di mantenimento (70,77%) afferisce a 46 partecipazioni, di cui 37 sono partecipazioni in società di cui all'articolo 4, comma 6, alle quali le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano in seguito alla intervenuta integrazione normativa con legge n. 145 del 2018 dell'articolo 26 del testo unico con il comma 6 bis, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Con riferimento invece alle 19 partecipazioni per le quali è stata decisa la dismissione, 13 riguardano società in liquidazione, 5 riguardano partecipazioni per le quali era già stata decisa la dismissione con provvedimenti precedenti, mentre per 1, evidenziata per la prima volta nel 2018, il recesso è stato determinato da mancanza di finalità strategica.

Per le società cooperative si evidenzia che con riferimento alle 40 partecipazioni per le quali è stato deciso il mantenimento (60,61%), ben 29 non sono, come ben evidenziato dagli Enti locali, in possesso di tutti i requisiti previsti dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. In particolare, è stato riscontrato un numero di amministratori, quasi sempre senza compenso, superiore al numero di dipendenti, in modo da garantire la rappresentatività degli interessi locali, e un fatturato medio nell'ultimo triennio non superiore a euro 500 mila. Le società interessate sono principalmente alberghi diffusi e gli Enti locali hanno deciso di mantenere la partecipazione in modo da non perdere il contributo regionale. Con riferimento invece alle 26 partecipazioni per le quali è stata decisa la dismissione, 5 afferiscono a partecipazioni in società in liquidazione, 20 a partecipazioni per le quali era già stata decisa la dismissione con provvedimenti precedenti, mentre per 1 la decisione di dismettere è stata determinata nel corso del 2018 da un fatturato medio nel triennio precedente non superiore a euro 500 mila dovuto alle ridotte dimensioni della società.

Nelle quattro tabelle che seguono vengono evidenziate le partecipazioni dirette in società per azioni, società a responsabilità limitata, società consortili e società cooperative rilevate in occasione dei cinque monitoraggi unitamente alla denominazione degli Enti locali con partecipazione nella società e alle decisioni prese nel quinto monitoraggio oggetto della presente relazione aggiornate con le risultanze del Registro delle imprese al 31 dicembre 2020.

Tabella 4 - società per azioni direttamente partecipate

SOCIETA' PER AZIONI direttamente partecipate		oggetto sociale	note	Enti locali con partecipazione nella società	n. partecipazioni	n. partecipazioni per le quali è stato deciso il mantenimento e n. partecipazioni acquisite dopo il 31 dicembre 2018	n. partecipazioni per le quali è stata decisa la dismissione e n. partecipazioni in società in scioglimento o liquidazione
1	A & T 2000 SPA	organizzazione della gestione, della raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani		Artegna, Attimis, Basiliano, Bertiolo, Bordano, Buttrio, Camino al Tagliamento, Camporformido, Codroipo, Corno di Rosazzo, Dogna, Faedis, Gemona del Friuli, Lestizza, Lusevera, Magnano in Riviera, Martignacco, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Nimis, Pagnacco, Pasiàn di Prato, Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, Reana del Rojale, Remanzacco, Resia, Resiutta, Rivignano Teor, San Dorligo della Valle, San Giovanni al Natisone, Sedegliano, Taipana, Trasaghis, Varmo, Venzona	41	40	1
	ACQUE DEL BASSO LIVENZA SPA	raccolta, trattamento e fornitura di acqua - acquedotto	cancellata in data 11.12.2014 per fusione mediante costituzione di nuova società (LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA)				
	ACQUE DEL BASSO LIVENZA PATRIMONIOSPA	gestione e amministrazione del patrimonio immobiliare, delle reti, degli impianti	cancellata in data 17.1.2017 per fusione mediante incorporazione in LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA				
2	ACQUEDOTTO DEL CARSO SPA	distribuzione acqua potabile		Duino Aurisina, Monrupino, Sgonico	3	3	
3	ACQUEDOTTO POIANA SPA	captazione, trattamento e distribuzione acqua potabile		Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone, Trivignano Udinese	12	12	
4	AGENZIA PER LA MOBILITA'	gestione parcheggi	<u>liquidazione da 1.2.2013</u>	Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste	6		6

	TERRITORIALE SPA - AMT SPA						
5	AMBIENTE SERVIZI SPA	raccolta di rifiuti solidi non pericolosi		Arba, Azzano Decimo, Brugnera, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Chions, Cordovado, Fiume Veneto, Fontanafredda, Lignano Sabbiadoro, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pravisdomini, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Valvasone Arzene, Zoppola	24	24	
	AMGA AZIENDA MULTISERVIZI SPA	gas, illuminazione pubblica, semafori	cancellata in data 30.6.2014 per fusione mediante incorporazione in HERA SPA				
6	ASCO HOLDING SPA	assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni, dei servizi di rete		Pravisdomini	1	1	
7	ATAP SPA	trasporto su strada		Andreis, Arba, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Claut, Clauzetto, Cordenons, Cordovado, Erto e Casso, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Valvasone Arzene, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola	50	14	36
8	AUTOSERVIZI FVG SPA - SAF	trasporto su strada		Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Udine, Villesse	26	26	
9	AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA	trasporto pubblico		Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse	25	25	



10	BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA	attività bancaria	<u>liquidazione coatta amministrativa</u> 19.7.2017 disposta con d.m. 185 del 25.6.2017 - la trasformazione in spa è stata deliberata in data 5.3.2016	Udine	1		1	
	BIC INCUBATORI FVG SPA	promozione nascita e sviluppo imprese	non più partecipata da Enti locali					
11	BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA	allestimento, conservazione, messa a disposizione degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali concernenti la distribuzione di gas naturale		Sappada	1		1	
12	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	raccolta, trattamento e fornitura di acqua		Sappada	1		1	
	BLUENERGY GROUP SPA	gas	non più partecipata da Enti locali					
13	CAFC SPA	gestione, esercizio e costruzione di adduttrici per la distribuzione dell'acqua potabile, somministrazione di acqua potabile		Aiello del Friuli, Amaro, Ampezzo, Aquileia, Arta Terme, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertolo, Bicinicco, Bordano, Buja, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Cervineto, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Chiusaforte, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Coseano, Dignano, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Fagagna, Fiumicello Villa Vicentina, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Gonars, Grimacco, Latisana, Lauco, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Malborghetto Valbruna, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, Pocenia, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Prato Carnico, Precenico, Preone, Prepotto, Pulfero, Ragnogna, Ravaschetto, Raveo, Reana del Rojale, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Rivignano Teor, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Leonardo, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Sauris, Savogna, Sedegliano, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Terzo di Aquileia, Tolmezzo, Torreano, Torviscosa, Trasaghis, Treppo Grande, Treppo Ligosullo, Tricesimo, Udine, Varmo, Venzona, Verzegnis, Villa Santina, Visco, Zuglio, Uti del Canal del Ferro-Val Canale, Uti del Gemonese, Uti della Carnia	124		123	1

	CAIBT PATRIMONIOSPA	gestione e amministrazione patrimonio immobiliare, reti, impianti	cancellata in data 17.1.2017 per fusione mediante incorporazione in altra società				
	CAIBT SPA	acqua	cancellata in data 11.12.2014 per fusione mediante costituzione di nuova società (LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA)				
	CARNIACQUE SPA	acqua, fogne	cancellata in data 28.12.2016 per fusione mediante incorporazione in CAFC SPA				
	CONSORZIO AEROPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA SPA	ammodernamento, potenziamento, gestione aeroporto	cancellata in data 23.12.2013				
	CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA SPA	depurazione acque	cancellata in data 30.11.2010 per fusione mediante incorporazione in CAFC SPA				
	CSR BASSA FRIULANA SPA	rifiuti solidi urbani	cancellata in data 1.9.2011 per fusione mediante incorporazione in NET SPA				
14	ESATTO SPA	produzione di servizi inerenti le attività di gestione delle entrate comunali		Trieste		1	1
	EXE SPA	trattamento e smaltimento rifiuti	liquidazione da 31.8.2017 - non più partecipata da Enti locali				

15	FARMACIE COMUNALI FVG SPA	farmacia		Brugnera, Chions, Maniago, Porcia	4	4	
	FIERA TRIESTE SPA	organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche	cancellata in data 7.9.2020				
16	GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA - GEA SPA	rifiuti, pulizia strade		Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cimolais, Claut, Clauzetto, Cordenons, Erto e Casso, Montereale Valcellina, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Sequals, Travesio, Vito d'Asio	18	10	8
	GENERALI SPA		è società quotata				
	GESTIONE IMMOBILI FRIULI VENEZIA GIULIA SPA	gestione immobili e patrimonio Regione	cancellata in data 12.1.2017				
17	GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA	gestione aree sosta, realizzazione parcheggi		Aquileia, Azzano Decimo, Caneva, Casarsa della Delizia, Chions, Erto e Casso, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Maniago, Morsano al Tagliamento, Porcia, Pordenone, Pravisdomini, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone Arzene	18	18	
18	GIT GRADO IMPIANTI TURISTICISPA	organizzazione, coordinamento, gestione, promozione di iniziative e di attività economiche connesse al turismo		Grado	1	1	
	HERA SPA	multiutility operante nei settori ambiente, energia e idrico	nasce nel 2002 e rappresenta la prima esperienza nazionale di aggregazione di aziende municipalizzate - è società quotata				
19	HYDROGEA SPA	servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione)	costituita in data 22.12.2010	Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Castelnuovo del Friuli, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Pordenone, Roveredo in Piano, Sacile, Sequals, Spilimbergo, Travesio, Vito d'Asio	21	20	1

20	INTERPORTO CENTRO INGROSSO DI PORDENONESPA	gestione di centri di movimentazione merci		Pordenone	1		1
21	INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI SPA	gestione di centri di movimentazione merci		Cervignano del Friuli	1	1	
22	INTERPORTO DI TRIESTE SPA	gestione di infrastrutture autoportuali, retroportuali, intermodali, doganali	prima del 11.6.2015 la denominazione era TERMINAL INTERMODALE DI TRIESTE-FERNETTISPA	Gorizia, Monrupino, Trieste	3	3	
	INTESA SAN PAOLO SPA	banca	non più partecipata da Enti locali				
	IRIS ISONTINA RETI INTEGRATE E SERVIZI SPA	attività delle holding impegnate nell'attività gestionale	cancellata in data 17.12.2019				
	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	raccolta, trattamento e fornitura di acqua - acquedotto	costituita in data 11.12.2014 per fusione tra Cai bt Spa e Acque del Basso Livenza Spa - ha emesso strumenti finanziari consistenti in prestiti obbligazionari quotati in mercati regolamentati (segmento Extra Mot PRO di Borsa Italiana)				
	MARINA DI MONFALCONE TERME ROMANE SPA	lavori di completamento di edifici	cancellata in data 1.4.2015				

23	NET SPA	gestione dei servizi di igiene urbana e ambientale		Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Buja, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Drenchia, Fiumicello Villa Vicentina, Forni di Sopra, Gonars, Grimacco, Latisana, Malborghetto Valbruna, Manzano, Marano Lagunare, Mereto di Tomba, Muggia, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pocenia, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Precenico, Prepotto, Pulfero, Resia, Rivignano Teor, Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Terzo di Aquileia, Torreano, Torviscosa, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Visco, Uti della Carnia, Uti del Natisone, Uti del Torre	57	56	1
24	PORDENONE FIERE SPA	organizzazione di manifestazioni fieristiche		Pordenone, Uti del Noncello	2	1	1
	PRAMOLLO SPA	promozione, costruzione, ..., di qualsiasi impianto nel settore turistico	cancellata in data 24.9.2009				
25	SISTEMA SOSTA E MOBILITA' SPA	gestione parcheggio		Cividale del Friuli, Tarvisio, Udine	3	3	
26	SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE - SAAV	gestione e esercizio autostrade		Gorizia	1	1	
	SOCIETA' PER L'AUTOSTRADA DI "ALEMAGNA" SPA	promozione, costruzione, esercizio autostrada Ve-Monaco	cancellata in data 16.5.2014				
27	STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA	gestione, manutenzione ed esercizio del complesso infrastrutturale autoportuale e confinario del Comune di Gorizia		Gorizia	1	1	
28	STU MAKO' SPA	trasformazione e realizzazione di aree urbane e viabili compreso il miglioramento delle dotazioni e delle infrastrutture relative alla mobilità	<u>liquidazione da 14.3.2016 e concordato preventivo da 15.3.2017</u>	Cordenons, Uti del Noncello	2		2

	TARVISIO 2000 SPA	interventi di valorizzazione, riqualificazione e ristrutturazione di aree urbane	cancellata in data 20.1.2016				
	TISANA SHARIF SPA	locazione di immobili propri	dal 6.12.2016 la denominazione è TISANA SHARIF SAS				
29	UDINE E GORIZIA FIERE SPA	organizzazione di fiere e convegni		Martignacco, Udine	2		2
	UDINE SERVIZI SPA	gestione della partecipazione in un'impresa di produzione	cancellata in data 13.12.2013				
<b>TOTALE</b>					<b>451</b>	<b>390</b>	<b>61</b>
<b>incidenza percentuale</b>						<b>86,47%</b>	<b>13,53%</b>

Fonte: dati desunti dai provvedimenti inviati dagli Enti locali per previsione di legge, verificati ed aggiornati con le risultanze del Registro delle imprese. Dati elaborati dalla Sezione.

Tabella 5 - società a responsabilità limitata direttamente partecipate

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA direttamente partecipate	oggetto sociale	note	Enti locali con partecipazione nella società	n. partecipazioni	n. partecipazioni per le quali è stato deciso il mantenimento e n. partecipazioni acquisite dopo il 31 dicembre 2018	n. partecipazioni per le quali è stata decisa la dismissione e n. partecipazioni in società in scioglimento o liquidazione
ACEGAS APS HOLDING SRL	acquisizione, detenzione e gestione di partecipazioni	cancellata in data 18.12.2012 per fusione mediante incorporazione in HERA SPA				

	ACQUE MINERALI ALPE ADRIA FONTE DI MUSI SRL	sfruttamento e commercializzazione acque minerali	cancellata in data 31.12.2014				
	AJARNET SRL	studio e ricerca tecnologie telematiche	trasformata da spa a srl in data 8.6.2010 - cancellata in data 4.12.2013				
1	ALBERGO DIFFUSO FORESTA DI TARVISIO SRL	gestione albergo diffuso	<u>scioglimento da 18.7.2019</u>	Tarvisio	1		1
2	AMT TRASPORTI SRL	trasporto e mobilità	<u>liquidazione da 1.1.2013</u>	Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste	6		6
3	AUSA MULTISERVIZI SRL	gas metano		Cervignano del Friuli	1	1	
4	AUSA SERVIZI SALUTE SRL	farmacia		Cervignano del Friuli	1	1	
	CENTRO MEDICO UNIVERSITA' CASTRENSE SRL	poliambulatorio medico	non più partecipata da Enti locali				
	ENERGYMONT SRL	manutenzione, gestione e controllo di impianti di produzione di energia idroelettrica	cancellata in data 20.12.2011				
5	ESCO MONTAGNA FVG SRL	produzione, distribuzione, vendita delle energie perseguendo la riduzione ed il contenimento dell'inquinamento atmosferico	variazione di forma giuridica a far data dal 22.8.2016 (da spa a srl)	Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Dogna, Enemonzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ovaro, Paluzza, Paularo, Preone, Ravasletto, Raveo, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo Ligosullo, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio, Uti del Canal del Ferro-Valcanale, Uti del Gemonese, Uti della Carnia	30	18	12
6	FARMACIA COMUNALE DI AZZANO DECIMO SRL	attività di farmacia		Azzano Decimo	1	1	
7	FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO SRL	farmacia		Tavagnacco	1	1	

	FRIULENERGIE SRL	produzione e vendita di energia generata da fonti rinnovabili	prima del 5.8.2008 la denominazione era CAFC ENERGIA SRL - cancellata in data 23.12.2013 per fusione in CAFC SPA				
8	IRISACQUA SRL	gestione integrata delle risorse idriche		Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse	25	25	
9	ISONTINA AMBIENTE SRL	raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani	costituita in data 27.12.2010	Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Duino Aurisina, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Monrupino, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Sgonico, Staranzano, Turriaco, Villesse	28	28	
10	LA TISANA POWER SRL	produzione di energia elettrica	<u>liquidazione da 30.10.2013</u>	Latisana	1		1
11	LIVENZA SERVIZI MOBILITA' SRL	gestione aree di sosta, realizzazione parcheggi		Polcenigo, Sacile	2	2	
	MISTRAL FVG SRL	raccolta, trasporto residui solidi e liquidi	non più partecipata da Enti locali				
12	MTF SRL	raccolta, smaltimento, trattamento e riciclaggio di rifiuti		Lignano Sabbiadoro	1	1	
13	MULTISERVIZI AZZANESE S.U. A R.L.	gas	<u>liquidazione da 4.11.2013</u>	Azzano Decimo	1		1
	PARCO ARCHEOLOGICO DEI CASTELLISRL	recupero beni archeologici locali	cancellata in data 21.1.2014				
	PERL'A SRL	ciclo integrato rifiuti	cancellata in data 16.1.2012				



	POLDO SRL	ricerca sorgenti di acqua minerale e sfruttamento	cancellata in data 13.11.2018				
14	PROMOGOLF ALPE ADRIA SRL	gestione campi da golf e promozione turistica	<u>liquidazione da 26.5.2009</u>	Mortegliano	1		1
15	RESIDENCE STATI UNITI D'AMERICA SRL	gestione servizi pubblici di casa di riposo per anziani	<u>liquidazione da 1.1.2018</u>	Villa Santina	1		1
16	SERVIZI E PARCHEGGI LIGNANO SRL	gestione della sosta		Lignano Sabbiadoro	1	1	
	SERVIZIO AZIENDE AGRICOLE SPERIMENTALI E DIMOSTRATIVE SRL - SAASD SRL	ricerca, sperimentazione e attività dimostrativa nel settore agroambientale	cancellata in data 20.3.2013				
	SISTEMA AMBIENTE RETI SRL	gestione integrata risorse idriche	cancellata in data 23.12.2014				
	SISTEMA AMBIENTE SRL	gestione acquedotto	cancellata in data 15.12.2017 per fusione mediante incorporazione in Livenza Tagliamento Acque spa				
	SOCIETA' PER LA GESTIONE IMPIANTO ALTO TAGLIAMENTO SRL	gestione impianto di depurazione	cancellata in data 6.6.2011				
	TCD TRIESTECITTA' DIGITALE SRL	progettazione, realizzazione, sviluppo sito portale telematico della città di Trieste	non più partecipata da Enti locali				

17	UCIT SRL	controlli diretti ad accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia		Udine	1	1	
18	UDINE MERCATI SRL	gestioni di mercati all'ingrosso	variazione di forma giuridica dal 15.2.2016 (da spa a srl)	Udine	1	1	
<b>TOTALE</b>					<b>104</b>	<b>81</b>	<b>23</b>
<b>incidenza percentuale</b>						<b>77,88%</b>	<b>22,12%</b>

Fonte: dati desunti dai provvedimenti inviati dagli Enti locali per previsione di legge, verificati ed aggiornati con le risultanze del Registro delle imprese. Dati elaborati dalla Sezione.

Tabella 6 - società consortili direttamente partecipate

SOCIETA' CONSORTILI direttamente partecipate		oggetto sociale	note	Enti locali con partecipazione nella società	n. partecipazioni	n. partecipazioni per le quali è stato deciso il mantenimento e n. partecipazioni acquisite dopo il 31 dicembre 2018	n. partecipazioni per le quali è stata decisa la dismissione e n. partecipazioni in società in scioglimento o liquidazione
1	AEROPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA DI GORIZIA SOC. CONS. PER AZIONI	gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale	variazione di forma giuridica a decorrere dal 31.12.2013 (da spa a soc. cons. per azioni)	Gorizia	1	1	

	AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL DISTRETTO INDUSTRIALE DEL COLTELLO SOC. CONS. A R L.	tutela e promozione prodotti e marchi del distretto del coltello	cancellata in data 19.12.2019				
	ARENGO CONSORZIO PER LO SVILUPPO TURISTICO DELLE VALLI DEL NATISONE E CIVIDALE SOC. CONS. A R. L.	promozione settore turistico	cancellata in data 31.12.2012				
2	ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R L.	centrale di committenza ai sensi degli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016		Reana del Rojale	1		1
3	CARNIA WELCOME SOC. CONS. A R. L.	servizi di consulenza, coordinamento e promozione nel settore turistico	<u>liquidazione da 5.7.2017</u>	Uti della Carnia	1		1
	CLUSTER AGRO-ALIMENTARE FVG SOC. CONS. A R. L.	attività di promozione tramite vari progetti dello sviluppo della comunità distrettuale intesa come attività di servizi alle imprese	prima del 3.8.2017 la denominazione era PARCO AGRO-ALIMENTARE DI SAN DANIELE SOC. CONS. A R. L. - non più partecipata da Enti locali				

	<p>CLUSTER ARREDO E SISTEMA CASA SRL CONSORTILE</p>	<p>attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale a supporto dei processi innovativi delle imprese, dei cluster, dei distretti, ...</p>	<p>prima del 5.10.2016 la denominazione era AGENZIA PER LO SVILUPPO DEI DISTRETTI INDUSTRIALI E CLUSTER SRL CONSORTILE - non più partecipata da Enti locali</p>				
	<p>COLLIO SERVICE SRL</p>	<p>promozione avvio di nuove iniziative economiche e valorizzazione delle risorse umane e materiali dei territori montani della Comunità montana del Collio stimolando la collaborazione tra eell e imprenditoria privata</p>	<p>cancellata in data 23.5.2018</p>				
	<p>COMET SOC. CONS. A R. L.</p>	<p>promozione dello sviluppo della comunità distrettuale intesa come attività di servizi alle imprese</p>	<p>prima del 16.4.2009 la denominazione era CO.MEC DISTRETTO DELLA COMPONENTISTICA E DELLA MECCANICA SOC. CONS. A R. L. - non più partecipata da Enti locali</p>				

4	CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TARVISIANO, DI SELLA NEVEA E DEL PASSO PRAMOLLO SOC. CONS. A R. L.	realizzazione di iniziative promozionali pubblicitarie e di valorizzazione delle strutture commerciali e ricettive del tarvisiano e di Sella Nevea		Chiusaforte, Tarvisio	2	2	
5	CONSORZIO SERVIZI TURISTICI ALTO FRIULI SOC. CONS. A R. L.	promozione turistica	cosetur - <u>liquidazione da 3.3.2009</u>	Artegna, Bordano, Buja, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Montenars, Osoppo, Resia, Resiutta, Trasaghis, Venzona, Uti del Gemonese	12		12
	CONSORZIO SERVIZI TURISTICI DELLA CARNIA CENTRALE	promozione e organizzazione di iniziative tese a valorizzare le località nelle componenti culturali, turistiche e economiche	cancellata in data 26.11.2012				
	CONSORZIO SERVIZI TURISTICI FORNI DI SOPRA SOC. CONS. A R. L.	gestione impianti, strutture e infrastrutture turistiche	cancellata in data 28.12.2018				
	DISTRETTO DEL MOBILE LIVENZA SOC. CONS. A R. L.	organizzazione di servizi volti allo sviluppo e all'innovazione delle imprese in armonia con le linee di politica industriale della regione FVG	cancellata in data 18.11.2019				
6	DITEDI DISTRETTO INDUSTRIALE DELLE TECNOLOGIE DIGITALI SOC. CONS. A R. L.	gestione, coordinamento e promozione delle attività del distretto delle tecnologie digitali	costituita in data 12.2.2009	Tavagnacco, Udine	2	1	1

7	EUROLEADER SOC. CONS. A R L.	attuazione di iniziative di sviluppo locale, prevalentemente di tipo partecipativo, in ambito economico, culturale e sociale in genere a favore del territorio carnico		Uti della Carnia		1	1	
8	FRIULI INNOVAZIONE SOC. CONS. A R L.	attività di supporto alla ricerca industriale e applicata, di sviluppo sperimentale, e di diffusione dei risultati di ricerca anche mediante la formazione, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie	costituita per trasformazione del consorzio in data 6.12.2012 - prima del 19.10.2020 la denominazione era FRIULI INNOVAZIONE, CENTRO DI RICERCA E DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO SOC. CONS. A R. L.	Tavagnacco, Udine		2	2	
9	GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEL CARSO SOC. CONS. A R. L.	promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse locali al fine di stimolare lo sviluppo durevole ed equilibrato dell'area omogenea del Carso	costituita in data 7.8.2008	Doberdò del Lago, Duino Aurisina, Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Monrupino, Muggia, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Dorligo della Valle, Savogna d'Isonzo, Sgonico, Trieste, Uti Carso Isonzo Adriatico, Uti Collio-Alto Isonzo, Uti Giuliana		15	14	1
	ISONTINA SVILUPPOSOC. CONS. A R. L.	promuovere e gestire iniziative per il rilancio industriale e occupazionale di Gorizia	cancellata in data 31.5.2016					

10	LEADER CONSULTING SOC. CONS. A R. L.	servizi di assistenza tecnica e consulenza organizzativa e gestionale e servizi di programmazione e sviluppo a favore di soggetti pubblici e privati		Uti delle Valli e delle Dolomiti Friulane, Uti Livenza-Cansiglio-Cavallo	2	2	
11	LIGNANO SABBIADORO GESTIONI SOC. CONS. PER AZIONI	gestione di attività economiche e turistiche di interesse del territorio		Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Preckenico	4	1	3
12	MONTAGNA LEADER SOC. CONS. A R. L.	disbrigo pratiche amministrative di stesura, attuazione e sviluppo di programmi di sostegno economico finanziati dalla unione europea		Maniago, Uti delle Valli e delle Dolomiti Friulane, Uti Livenza-Cansiglio-Cavallo	3	3	
13	OPEN LEADER SOC. CONS. A R. L.	promozione di attività nei settori agricolo, agriturismo, turistico, artigianale di servizi e delle attività produttive in genere		Artegna, Bordano, Chiusaforte, Dogna, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis, Venzone, Uti del Canal del Ferro-Val Canale, Uti del Gemonese	17	17	
	PIANCAVALLO DOLOMITI FRIULANE SOC. CONS. A R. L.	servizi di organizzazione, coordinamento e promozione economico turistici nel FVG	cancellata in data 15.12.2016				

	POLO TECNOLOGICODI PORDENONE SOC. CONS. PER AZIONI	organizzazione e promozione dell'attività di ricerca tecnologica	non più partecipata da Enti locali				
	PORTA DELLA CARNIA SOC. CONS. A R. L.	organizzazione di eventi e manifestazioni di rilevanza turistica	cancellata il 3.2.2010				
	RES TIPICA IN COMUNE SOC. CONS. A R. L.	sviluppo e gestione di servizi on line per conto dell'associazione della città del vino ed i Comuni aderenti	cancellata in data 7.5.2019				
	SOCIETA' AGRICOLTURA SERVIZI SOC. CONS. A R. L. - SAS SOC. CONS. A R. L.	assistenza tecnica alle aziende viticole e olivicole	cancellata in data 29.11.2011				
	SV.IM CONSORTIUM CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE SOC. CONS. PER AZIONI	promozione e gestione di attività di ricerca di finanziamenti per lo sviluppo industriale e per la formazione professionale, prestazione di servizi di consulenza ed organizzazione nella gestione delle risorse umane e della gestione finanziaria d'impresa	costituita in data 13.2.2009, liquidazione da 23.1.2014, fallimento da 14.4.2017 - non più partecipata da Enti locali				
14	TORRE NATISONE GAL SOC. CONS. A R. L.	promozione di attività nei settori agricolo, agrituristico, turistico		Uti del Natisone, Uti del Torre		2	2



	TRIESTE COFFEE CLUSTERSOC. CONS. A R. L.	servizio per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole e medie imprese del comparto del caffè	cancellata in data 16.5.2019				
<b>TOTALE</b>					<b>65</b>	<b>46</b>	<b>19</b>
<b>incidenza percentuale</b>						<b>70,77%</b>	<b>29,23%</b>

Fonte: dati desunti dai provvedimenti inviati dagli Enti locali per previsione di legge, verificati ed aggiornati con le risultanze del Registro delle imprese. Dati elaborati dalla Sezione.

Tabella 7 - società cooperative direttamente partecipate

	SOCIETA' COOPERATIVE direttamente partecipate	oggetto sociale	note	Enti locali con partecipazione nella società	n. partecipazioni	n. partecipazioni per le quali è stato deciso il mantenimento e n. partecipazioni acquisite dopo il 31 dicembre 2018	n. partecipazioni per le quali è stata decisa la dismissione e n. partecipazioni in società in scioglimento o liquidazione
1	ALBERGO DIFFUSO ALTOPIANODI LAUCO SOC. COOP.	organizzazione in forma associata di strutture ricettive coordinate	<u>liquidazione coatta amministrativa</u> 6.2.2019	Lauco	1		1
2	ALBERGO DIFFUSO CLAUZETTO SOC. COOP.	organizzazione in forma associata di strutture ricettive coordinate	costituita in data 8.4.2015	Clauzetto	1	1	

3	ALBERGO DIFFUSO COL GENTILE SOC. COOP.	organizzazione in forma associata di strutture ricettive coordinate	costituita in data 26.9.2014	Socchieve		1	1	
4	ALBERGO DIFFUSO COMEGLIANS SOC. COOP. A R. L.	organizzazione in forma associata di strutture ricettive coordinate		Comeglians, Ravaschetto		2	2	
5	ALBERGO DIFFUSO LAGODI BARCIS - DOLOMITI FRIULANE SOC. COOP.	organizzazione in forma associata di strutture ricettive coordinate	costituita in data 9.12.2013	Barcis		1	1	
	ALBERGO DIFFUSO PALUZZA SOC. COOP.	organizzazione in forma associata di strutture ricettive coordinate	cancellata in data 15.4.2011					
6	ALBERGO DIFFUSO SAURIS SOC. COOP.	organizzazione in forma associata di strutture ricettive coordinate		Sauris		1	1	
7	ALBERGO DIFFUSO TOLMEZZO SOC. COOP. A R. L.	organizzazione in forma associata di strutture ricettive coordinate	costituita in data 16.5.2014	Tolmezzo		1	1	
8	ALBERGO DIFFUSO VAL D'INCAROJOSOC. COOP.	organizzazione in forma associata di strutture ricettive coordinate		Paularo		1	1	
9	ALBERGO DIFFUSO VALCELLINAE VAL VAJONT SOC. COOP.	organizzazione in forma associata di strutture ricettive coordinate		Cimolais, Claut, Erto e Casso		3	3	
10	ALBERGO DIFFUSO VALLI DEL NATISONE SOC. COOP.	organizzazione in forma associata di strutture ricettive coordinate		Drenchia, Grimacco, Stregna		3	3	

11	ALBERGO DIFFUSO VALMEDUNA E VAL D'ARZINO SOC. COOP.	organizzazione in forma associata di strutture ricettive coordinate	prima del 29.4.2015 la denominazione era ALBERGO DIFFUSO VAL MEDUNA, VAL COSA E VAL D'ARZINO SOC. COOP.	Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio, Uti delle Valli e delle Dolomiti Friulane	5	3	2
	BANCA DI CARNIA E GEMONESE CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.	raccolta risparmio e esercizio credito	non più partecipata da Enti locali				
12	BANCA POPOLARE ETICA SOC. COOP. PER AZIONI	raccolta del risparmio e esercizio del credito, servizio di collegamento tra imprese sociali		Cormons, San Vito al Tagliamento, Udine	3	3	
13	BORGO SOANDRI SOC. COOP. A R. L.	organizzazione in forma associata di strutture ricettive coordinate		Sutrio	1	1	
	CANTINA DI RAUSCEDO SOC. COOP. AGRICOLA	raccolta di uva, trasformazione e commercializzazione del vino prodotto	non più partecipata da Enti locali				
	CASEIFICIO COOPERATIVO VAL DEGANO SOC. COOP. AGRICOLA	raccolta latte, trasformazione e vendita prodotti derivati	cancellata in data 28.1.2020				
14	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE SOC. COOP. SOCIALE	formazione professionale culturale	civiform	Cividale del Friuli	1	1	
15	CEREALICOLA VIERIS SOC. COOP. AGRICOLA	essiccazione, trasformazione o lavorazione di prodotti agricoli		Muzzana del Turgnano	1	1	

16	CIRCOLO AGRARIO FRIULANO SOC. COOP.	commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti per l'agricoltura, la zootecnia, l'industria, l'artigianato, il commercio, ...		Uti Tagliamento		1		1
	CONSORZIO PRODOTTI DELLA MONTAGNA FVG SOC. COOP.	dal 26.3.2012 affitto ramo d'azienda propria	non più partecipata da Enti locali					
17	COOPERATIVA AGRICOLTORI VALCANALE SOC. COOP. AGRICOLA	raccolta, lavorazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti derivanti dalle produzioni agricole, zootecniche, ...		Malborghetto Valbruna, Pontebba		2		2
18	COOPERATIVE RIUNITE DI ZIRACCO E REMANZACCO SOC. COOP. A R. L.	acquisto e vendita di generi alimentari, concimi, sementi		Remanzacco		1		1
	CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SOC. COOP.	cultura (teatro, danza, musica, ...)	non più partecipata da Enti locali					
	ENOTECA DI BUTTRIO SOC. COOP. AGRICOLA	raccolta e vendita di prodotti vitivinicoli	cancellata in data 28.12.2015					

19	ENOTECA DI CORMONS SOC. COOP. AGRICOLA	conferimento e commercializzazione di prodotti della vinificazione dei soci, esposizione di vini tipici e pregiati dei soci, gestione punti vendita e ristorazione		Cormons		1	1
	FORNO RURALE COMUNALE DI REMANZACCO SOC. COOP.	confezione e commercio di tutti i prodotti della panetteria	cancellata in data 22.6.2016				
	LA BUONA TERRA SOC. COOP. A R. L.	attività agricola, raccolta e commercializzazione all'ingrosso di cereali e leguminose	cancellata in data 1.7.2014 per trasferimento in altra provincia				
	LAGUNA D'ORO SOC. COOP.	organizzazione in forma associata di strutture ricettive coordinate	costituita in data 12.4.2010 e cancellata in data 28.1.2020				
20	LA MARMOTE ALBERGO DIFFUSO DI PALUZZA SOC. COOP.	organizzazione in forma associata di strutture ricettive coordinate	costituita in data 1.7.2014	Paluzza		1	1
	LATTERIA SOCIALE DI CIVIDALEE VALLI DEL NATISONE SOC. COOP. AGRICOLA	produzione dei derivati del latte, formaggi, mediante raccolta e trasformazione del latte conferito dai soci	non più partecipata da Enti locali				
	LE ANGUANE SOC. COOP.	valorizzare le tradizioni montane del territorio montano e pedemontano	cancellata in data 17.1.2017				


21	LEGNO SERVIZI SOC. COOP.	commercio all'ingrosso di legnami		Ampezzo, Andreis, Arta Terme, Barcis, Budoia, Chiusaforte, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Forni di Sotto, Moggio Udinese, Paluzza, Paularo, Ravascletto, Sutrio, Treppo Ligosullo, Villa Santina, Uti del Gemonese, Uti Livenza-Cansiglio-Cavallo	20	6	14
	PANCOOPSOC. COOP. DI COMUNITA'	continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali, professionali	prima del 25.8.2016 la denominazione era PANIFICIO COOPERATIVO ALTO BUT SOC. COOP. A R. L. - non più partecipata da Enti locali				
	PROMO CORMONS COLLIO SOC. COOP. A R. L.	promozione del territorio	cancellata in data 22.11.2010				
22	SECABSOC. COOP.	energia elettrica		Cercivento, Comeglians, Paluzza, Ravascletto, Sutrio, Treppo Ligosullo, Uti della Carnia	7	7	
	SISTEMA AGRIEXPOR FRIULI ITALIA SOC. COOP.	favorire la presenza all'estero dei prodotti agroalimentari tipici	cancellata in data 21.1.2016				
23	SOCIETA' COOPERATIVA IDROELETTRICA DI FORNI DI SOPRA SOC. COOP. A R. L.	produzione e vendita di energia elettrica per forza motrice e illuminazione		Forni di Sopra	1	1	
	STALLA SOCIALE DI CAVAZZO CARNICO SOC. COOP. A R. L.	produzione agricola, gestione di stalle e allevamento	non più partecipata da Enti locali				
24	VAL DEGANO TURISMO E SERVIZI SOC. COOP. A R. L.	organizzazione in forma associata di strutture ricettive coordinate		Ovaro, Raveo	2	2	

25	VETRINA DEL TERRITORIO SOC. COOP.	organizzazione in forma associata di strutture ricettive coordinate	<u>liquidazione da 28.12.2018</u>	Attimis, Lusevera, Nimis, Taipana	4		4
<b>TOTALE</b>					<b>66</b>	<b>40</b>	<b>26</b>
<b>incidenza percentuale</b>						<b>60,61%</b>	<b>39,39%</b>

*Fonte:* dati desunti dai provvedimenti inviati dagli Enti locali per previsione di legge, verificati ed aggiornati con le risultanze del Registro delle imprese. Dati elaborati dalla Sezione.

Il grafico che segue mette invece ben in evidenza come sono distribuite le 686 partecipazioni tra le 86 società direttamente partecipate.

Figura 1 - distribuzione del numero di società direttamente partecipate in base al numero di partecipazioni



Dunque, le società direttamente partecipate da un unico Ente locale sono ben 42 (su 86 complessive), mentre la società maggiormente partecipata conta ben 124 (su 686 complessive) partecipazioni.

## 4 PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Le disposizioni del decreto legislativo n. 175 del 2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.



Dalla lettura dei provvedimenti di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2018 trasmessi dai 233 Enti locali è emerso che non vi è stata piena comprensione della portata dell'adempimento richiesto in merito alle partecipazioni indirette.

Le linee guida Dipartimento del Tesoro - Corte dei conti del 2018 stabiliscono che rientrano tra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del testo unico sia le partecipazioni detenute da una amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più amministrazioni (controllo congiunto). Con riferimento a quest'ultimo caso, le amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate ad utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza dei servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

L'articolo 2 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica stabilisce al comma 1, lettera b che con il termine "controllo" si intende la situazione descritta nell'articolo 2359 del Codice civile, che specifica che sono considerate società controllate le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (a tal fine si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta, mentre non si computano i voti spettanti per conto di terzi), le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (a tal fine si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta, mentre non si computano i voti spettanti per conto di terzi) e le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Il decreto legislativo n. 175 specifica che il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

Dunque, ciascun Ente locale avrebbe dovuto innanzi tutto specificare per ogni società o organismo direttamente partecipati la sussistenza o meno del controllo sui medesimi, indicando altresì la tipologia di controllo (solitario o congiunto). Solo dopo aver appurato

che sussiste il controllo l'Ente locale avrebbe dovuto procedere alla verifica dei requisiti richiesti per il mantenimento delle società da questi partecipate.

Visto che diversi Enti locali si sono limitati a fare l'elenco delle società indirettamente partecipate senza la previa verifica di cui si è detto sopra e che altri Enti locali hanno fatto inutilmente la verifica dei requisiti per il mantenimento dopo aver indicato che non sussiste alcun controllo, non si dispone di elementi sufficientemente attendibili per fornire un quadro delle partecipazioni indirette e delle conseguenti decisioni prese dagli Enti locali.

Alcuni Comuni hanno inserito nel provvedimento di razionalizzazione anche partecipazioni indirette tramite consorzi. Come specificato nelle linee guida Dipartimento del Tesoro - Corte dei conti pubblicate nel 2018, la nozione di organismo "tramite" non comprende gli Enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), come i consorzi di cui all'articolo 31 del tuel e le aziende speciali di cui all'articolo 114 del tuel che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

Ad ogni modo, si riporta di seguito un prospetto che evidenzia le società direttamente partecipate dagli Enti locali (soggette e non soggette a controllo e con partecipazioni in altre società) unitamente a tutte le corrispondenti partecipazioni societarie indirette risultanti dai provvedimenti trasmessi dagli Enti locali e verificate con le risultanze del Registro delle imprese.

Tabella 8 - società direttamente partecipate e corrispondenti partecipazioni societarie indirette

partecipazioni dirette degli Enti locali	partecipazioni indirette degli Enti locali								
<b>ACQUEDOTTO POIANA SPA</b>	FRIULAB SRL								
<b>AMBIENTE SERVIZI SPA</b>	ECO SINERGIE SOC. CONS. A R. L.	MTF SRL	FRIULOVEST BANCA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE SOC. COOP					
<b>ASCO HOLDING SPA</b>	ASCO TLC SPA	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	ALVERMAN SRL (in liquidazione dal 4.8.2014)	RIJEKANA INVEST SRL (cancellata in data 14.1.2019)					
<b>ATAP SPA</b>	SNUA SRL	AUTOSERVIZI FVG SPA - SAF	TPL FVG SOC. CONS. A R. L.	STU MAKO' SPA in liq dal 14.3.2016 e concordato preventivo dal 15.3.2017	SIA SOCIETA' IMMOBILIARE AUTOTRASPORTO VIAGGIATORI A R. L.	AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA	STI SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI SPA	MOBILITA' DI MARCA SPA	ATVOSP A
<b>AUTOSERVIZI FVG SPA - SAF</b>	STI SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI SPA	TPL FVG SOC. CONS. A R. L.	CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI SRL	CARNIA WELCOME SOC. CONS. A R. L. in liq. dal 18.7.2017					
<b>AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA</b>	AUTOSERVIZI FVG SPA - SAF	STI SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI SPA	TPL FVG SOC. CONS. A R. L.						
<b>BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA</b>	SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE SRL	IDROELETTRICA AGORDINA SRL	FORZE IDRAULICHE ALTO CADORE SRL	VALMONTINA SRL	RENAZ SRL				

<b>BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA</b>	LA DOLOMITI AMBIENTE SPA	ASCOTRA DE SPA	VIVERACQUA SOC. CONS. A R. L.	BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA	SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE SRL				
<b>CAFC SPA</b>	FRIULAB SRL	BANCA DI CIVIDALE SOC. COOP. PER AZIONI							
<b>GIT GRADO IMPIANTI TURISTICI SPA</b>	TERME DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SRL								
<b>INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI SPA</b>	UIRNET SPA								
<b>INTERPORTO DI TRIESTE SPA</b>	INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI SPA								
<b>NET SPA</b>	ECO SINERGIE SOC. CONS. A R.L.	EXE SPA in liq dal 31.8.2017							
<b>PORDENONE FIERE SPA</b>	PORDENONE ENERGIA SOC. CONS. PER AZIONI	DISTRETTO DEL MOBILE LIVENZA SPA cancellata in data 18.11.2019							
<b>SISTEMA SOSTA E MOBILITA' SPA</b>	PARK SAN GIUSTO SPA								
<b>ESCO MONTAGNA FVG SRL</b>	SECAB SOC. COOP.								
<b>UDINE MERCATI SRL</b>	REGIONALNA VELETRZNICA RIJEKA-MATULJI	BANCA DI UDINE SOC. COOP. PER AZIONI							

<b>FRIULI INNOVAZI ONE SOC. CONS. A R. L.</b>	MARITIM E TECHNOL OGY CLUSTER FVG SOC. CONS. A R. L.	LOD SRL	CLUSTER AGRO- ALIMENT ARE FVG SOC. CONS. A R. L.						
<b>MONTAG NA LEADER SOC. CONS. A R. L.</b>	AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL DISTRETT O INDUSTRI ALE DEL COLTELL O cancellata in data 19.12.2019								
<b>LEGNO SERVIZI SOC. COOP.</b>	FINRECO SOC. COOP. A R. L.	EUROLEA DER SOC. CONS. A R. L.							

*Fonte: dati desunti dai provvedimenti inviati dagli Enti locali per previsione di legge, verificati ed aggiornati con le risultanze del Registro delle imprese. Dati elaborati dalla Sezione.*

## 5 APPENDICE

In questo ultimo capitolo vengono chiaramente specificate le richieste di integrazione rivolte agli Enti locali che consistono, oltre che nella trasmissione dei provvedimenti di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019 tramite la funzionalità dell'applicativo Con.te, anche nella verifica della detenzione di partecipazioni societarie non indicate nel provvedimento, nonché nell'integrazione del provvedimento di razionalizzazione con gli elementi necessari a motivare compiutamente la decisione di mantenimento e ad individuare correttamente le partecipazioni indirette da sottoporre a verifica dei requisiti.

Si anticipa da subito che le integrazioni rilevate in seguito all'analisi dei provvedimenti di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2018 dovranno essere recepite dagli Enti locali interessati nel provvedimento di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2019 e dunque con riferimento alla situazione delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2019.

Il primo prospetto elenca i 72 Comuni che non hanno provveduto ad effettuare la trasmissione del provvedimento di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2018 tramite l'applicativo Con.te, ma che si sono limitati a farlo pervenire a mezzo posta elettronica certificata.

**Tabella 9 - Comuni che non hanno effettuato la trasmissione del provvedimento di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2018 tramite l'applicativo Con.te**

<b>omessa trasmissione del provvedimento di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2018 tramite l'applicativo Con.te</b>			
<b>Comune</b>		<b>provvedimento</b>	<b>data provvedimento</b>
1	Ampezzo	dcc 36	21.12.2019
2	Arba	dcc 35	11.12.2019
3	Arta Terme	dcc 38	16.12.2019
4	Aviano	dcc 81	20.12.2019
5	Basiliano	dcc 63	30.12.2019
6	Bertiolo	dcc 50	25.11.2019
7	Bordano	dcc 46	17.12.2019
8	Brugnera	dcc 57	23.12.2019
9	Budoia	dcc 67	18.12.2019
10	Camino al Tagliamento	dcc 50	29.11.2019
11	Caneva	dcc 38	31.12.2019
12	Cassacco	dcc 68	06.12.2019
13	Chions	dcc 42	30.12.2019
14	Chiopris Viscone	dcc 39	26.11.2019
15	Claut	dcc 38	13.12.2019
16	Codroipo	dcc 63	28.11.2019
17	Colloredo di Monte Albano	dcc 36	29.11.2019
18	Cormons	dcc 57	19.12.2019
19	Dolegna del Collio	dcc 49	19.12.2019
20	Enemonzo	dcc 40	19.12.2019
21	Erto e Casso	dcc 24	19.12.2019
22	Fanna	dcc 40	10.11.2020
23	Fiume Veneto	dcc 58	25.11.2019
24	Flaibano	dcc 53	18.12.2019
25	Fontanafredda	dcc 65	30.12.2019
26	Forni di Sotto	dcc 57	30.12.2019

27	Gorizia	dcc 34	16.12.2019
28	Gradisca d'Isonzo	dcc 48	17.12.2019
29	Grimacco	dcc 34	30.11.2019
30	Lauco	dcc 57	19.12.2019
31	Magnano in Riviera	dcc 37	20.12.2019
32	Manzano	dcc 64	28.12.2019
33	Medea	dcc 42	20.11.2019
34	Monrupino	dcc 73	20.12.2019
35	Morsano al Tagliamento	dcc 40	27.11.2019
36	Moruzzo	dcc 64	20.12.2019
37	Muzzana del Turgnano	dcc 79	18.12.2019
38	Palazzolo dello Stella	dcc 55	27.12.2019
39	Palmanova	dcc 61	28.11.2019
40	Paularo	dcc 50	27.12.2019
41	Pavia di Udine	dcc 50	21.11.2019
42	Pinzano al Tagliamento	dcc 30	20.12.2019
43	Pocenia	dcc 40	18.12.2019
44	Polcenigo	dcc 53	19.12.2019
45	Pordenone	dcc 55	11.11.2019
46	Premariacco	dcc 47	27.12.2019
47	Preone	dcc 28	20.12.2019
48	Raveo	dcc 44	16.12.2019
49	Resia	dcc 74	30.12.2019
50	Rigolato	dcc 37	19.12.2019
51	Roveredo in Piano	dcc 55	25.11.2019
52	Sacile	dcc 97	23.12.2019
53	San Daniele del Friuli	dcc 98	17.12.2019
54	San Floriano del Collio	dcc 42	04.12.2019
55	San Giorgio della Richinvelda	dcc 49	19.12.2019
56	San Pier d'Isonzo	dcc 32	15.11.2019
57	San Vito al Tagliamento	dcc 69	19.12.2019
58	San Vito al Torre	dcc 50	23.12.2019
59	San Vito di Fagagna	dcc 43	20.12.2019
60	Sauris	dcc 31	19.12.2019
61	Savogna	dcc 22	19.12.2019
62	Socchieve	dcc 35	18.12.2019
63	Spilimbergo	dcc 81	23.12.2019

64	Stregna	dcc 34	16.12.2019
65	Tarvisio	dcc 106	23.12.2019
66	Travesio	dcc 39	02.12.2019
67	Treppo Ligosullo	dcc 33	13.12.2019
68	Trieste	dcc 80	09.12.2019
69	Venzone	dcc 47	31.12.2019
70	Villa Santina	dcc 54	18.12.2019
71	Vivaro	dcc 35	16.12.2019
72	Zuglio	dcc 30	29.09.2020

Fonte: dati desunti dai provvedimenti inviati dagli Enti locali per previsione di legge. Dati elaborati dalla Sezione.

Questi 72 Comuni dovranno predisporre un unico file pdf contenente tutta la documentazione (delibera, piano di razionalizzazione, relazione sullo stato di attuazione) ed effettuare la trasmissione tramite la funzionalità dell'applicativo Con.te indicando nella sezione "esercizio" l'annualità "2018".

Seguono i due prospetti diretti ad evidenziare le criticità emerse dalla lettura dei provvedimenti di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2018.

Nel primo prospetto sono elencati i 17 Enti locali che hanno prodotto un provvedimento dal contenuto inadeguato rispetto a quanto prescritto in tema di razionalizzazione periodica dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica in quanto carente della gran parte delle informazioni richieste e necessarie a giustificare il mantenimento delle partecipazioni societarie.

**Tabella 10 - Enti locali che hanno prodotto un provvedimento di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2018 non adeguato**

<b>Enti locali che hanno prodotto un provvedimento di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2018 non adeguato</b>			
<b>Ente locale</b>	<b>provvedimento</b>	<b>data provvedimento</b>	<b>contenuto del provvedimento di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2018 trasmesso alla Sezione di controllo del Friuli-Venezia Giulia</b>
1 Bertoli	dcc 50	25.11.2019	è stato indicato solo l'oggetto sociale ed il risultato netto d'esercizio delle partecipate dirette
2 Bicinicco	dcc 48	25.11.2019	è stato indicato solo l'oggetto sociale ed il risultato netto d'esercizio delle partecipate dirette



3	Campoformido	dcc 50	17.12.2019	è stato indicato solo l'oggetto sociale delle partecipate dirette ed indirette unitamente ad una conferma del rispetto dei requisiti richiesti
4	Castions di Strada	dcc 32	28.10.2019	è stato indicato solo l'oggetto sociale ed il risultato netto d'esercizio delle partecipate dirette
5	Chions	dcc 42	30.12.2019	è stato indicato solo l'oggetto sociale delle partecipate dirette ed indirette unitamente alla decisione presa
6	Cividale del Friuli	dcc 36	25.11.2019	è stato indicato solo l'oggetto sociale delle partecipate dirette unitamente alla decisione presa
7	Fanna	dcc 40	10.11.2020	è stato indicato solo l'oggetto sociale delle partecipate dirette unitamente alla decisione presa
8	Lusevera	dcc 52	20.12.2019	è stato indicato solo l'oggetto sociale delle partecipate dirette unitamente alla decisione presa
9	Monrupino	dcc 73	20.12.2019	è stato confermato il mantenimento delle partecipazioni dirette
10	Muggia	dcc 92	25.11.2019	è stato indicato solo l'oggetto sociale delle partecipate dirette unitamente alla decisione presa
11	Pinzano al Tagliamento	dcc 30	20.12.2019	è stata ampiamente indicata l'attività svolta dalle partecipate dirette unitamente alla decisione presa
12	Pravidomini	dcc 43	19.12.2019	è stato indicato solo l'oggetto sociale delle partecipate dirette unitamente alla decisione presa
13	Sgonico	dcc 65/c	30.12.2019	è stata riconfermata la non necessità di alcun intervento
14	Tavagnacco	dcc 74	18.12.2019	è stato confermato il mantenimento delle partecipazioni dirette ed indirette
15	Trasaghis	dcc 49	30.12.2019	è stata ampiamente indicata l'attività svolta dalle partecipate dirette unitamente alla decisione presa
16	Uti del Gemonese	dAs 27	10.12.2019	è stato confermato il mantenimento delle partecipazioni dirette e indirette
17	Venzone	dcc 47	31.12.2019	è stata fatta la ricognizione delle partecipazioni dirette

**Fonte:** dati desunti dai provvedimenti inviati dagli Enti locali per previsione di legge. Dati elaborati dalla Sezione.

A questi 17 Enti locali è richiesto di produrre in occasione della razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2019 un provvedimento dal contenuto conforme al dettato normativo del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, nel caso in cui tale provvedimento sia già stato prodotto con le medesime modalità non conformi di quello al 31 dicembre 2018, di provvedere ad una integrazione dello stesso. Si ricorda che la Sezione delle autonomie ha annesso alla deliberazione n. 22 del 2018 un modello standard dell'atto di ricognizione che può essere usato al fine di agevolare la redazione del provvedimento di razionalizzazione.

Nel successivo prospetto vengono invece evidenziate le incongruenze rilevate tra quanto dichiarato dagli Enti locali nel provvedimento di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2018 e quanto riportato dal Registro delle imprese.

**Tabella 11 - Enti locali con partecipazioni societarie da verificare**

<b>Enti locali con partecipazioni societarie da verificare</b>				
<b>Ente locale</b>	<b>provvedimento</b>	<b>data provvedimento</b>	<b>partecipazioni dirette risultanti dal Registro delle imprese e non inserite nel provvedimento di razionalizzazione al 31 dicembre 2018</b>	
1	Arta Terme	dcc 38	16.12.2019	Legno servizi soc. coop. non è stata inserita nel provvedimento - era stata decisa la dismissione - indicare se c'è stata la restituzione della quota
2	Artegna	dcc 59	18.12.2019	Esco montagna Fvg spa non è stata inserita nel provvedimento - era stata decisa la dismissione - indicare se c'è stata la restituzione della quota; Consorzio servizi turistici alto friuli soc. cons. a r.l. in liq. dal 3.3.2009 non è stata inserita nel provvedimento
3	Barcis	dcc 32	21.12.2019	Legno servizi soc. coop. non è stata inserita nel provvedimento - era stata decisa la dismissione - indicare se c'è stata la restituzione della quota
4	Bordano	dcc 46	17.12.2019	Consorzio servizi turistici alto friuli soc. cons. a r.l. in liquidazione dal 3.3.2009 non è stata inserita nel provvedimento
5	Buja	dcc 48	17.12.2019	Consorzio servizi turistici alto friuli soc. cons. a r.l. in liquidazione dal 3.3.2009 non è stata inserita nel provvedimento
6	Chiusaforte	dcc 53	09.12.2019	Legno servizi soc. coop. non è stata inserita nel provvedimento - era stata decisa la dismissione - indicare se c'è stata la restituzione della quota; Consorzio di promozione turistica del tarvisiano, di sella nevea e del passo pramollo soc. cons. a r. l. non è stata inserita nel provvedimento
7	Cimolais	dcc 35	19.12.2019	Legno servizi soc. coop. non è stata inserita nel provvedimento - era stata decisa la dismissione - indicare se c'è stata la restituzione della quota
8	Claut	dcc 38	13.12.2019	Legno servizi soc. coop. non è stata inserita nel provvedimento - era stata decisa la dismissione - indicare se c'è stata la restituzione della quota
9	Forgaria nel Friuli	dcc 45	29.11.2019	Consorzio servizi turistici alto friuli soc. cons. a r.l. in liquidazione dal 3.3.2009 non è stata inserita nel provvedimento
10	Frisanico	dcc 45	21.12.2019	Albergo diffuso Valmeduna e Val d'Arzino soc. coop. non è stato inserito nel provvedimento
11	Gemona del Friuli	dcc 54	20.12.2019	Consorzio servizi turistici alto friuli soc. cons. a r.l. in liquidazione dal 3.3.2009 non è stata inserita nel provvedimento
12	Moggio Udinese	dcc 58	11.12.2019	Legno servizi soc. coop. non è stata inserita nel provvedimento - era stata decisa la dismissione - indicare se c'è stata la restituzione della quota
13	Montenars	dcc 42	20.12.2019	Consorzio servizi turistici alto friuli soc. cons. a r.l. in liquidazione dal 3.3.2009 non è stata inserita nel provvedimento

14	Mortegliano	dcc 42	30.12.2019	Promogolf alpe adria srl in liquidazione dal 25.3.2009 non è stata inserita nel provvedimento
15	Osoppo	dcc 44	29.11.2019	Consorzio servizi turistici alto friuli soc. cons. a r.l. in liquidazione dal 3.3.2009 non è stata inserita nel provvedimento
16	Paluzza	dcc 43	17.12.2019	Legno servizi soc. coop. non è stata inserita nel provvedimento - era stata decisa la dismissione - indicare se c'è stata la restituzione della quota
17	Ravaschetto	dcc 39	14.12.2019	Legno servizi soc. coop. non è stata inserita nel provvedimento - era stata decisa la dismissione - indicare se c'è stata la restituzione della quota
18	Sutrio	dcc 45	23.12.2019	Legno servizi soc. coop. non è stata inserita nel provvedimento - era stata decisa la dismissione - indicare se c'è stata la restituzione della quota
19	Treppo Ligosullo	dcc 33	13.12.2019	Legno servizi soc. coop. non è stata inserita nel provvedimento - era stata decisa la dismissione - indicare se c'è stata la restituzione della quota
20	Uti del Gemonese	dAs 27	10.12.2019	Legno servizi soc. coop. non è stata inserita nel provvedimento - era stata decisa la dismissione - indicare se c'è stata la restituzione della quota; Consorzio servizi turistici alto friuli soc. cons. a r.l. in liquidazione dal 3.3.2009 non è stata inserita nel provvedimento
21	Venzone	dcc 47	31.12.2019	Consorzio servizi turistici alto friuli soc. cons. a r.l. in liquidazione dal 3.3.2009 non è stata inserita nel provvedimento

**Fonte:** dati desunti dai provvedimenti inviati dagli Enti locali per previsione di legge, verificati ed aggiornati con le risultanze del Registro delle imprese. Dati elaborati dalla Sezione.

A questi 21 Enti locali è richiesto di verificare la sussistenza della situazione rilevata e, in caso positivo, di recepire la modifica<sup>41</sup> nel provvedimento di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2019 e, nel caso in cui tale provvedimento sia già stato prodotto, di provvedere ad una integrazione dello stesso.

Nell'ultima tabella vengono elencati invece, con riferimento al provvedimento di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2019, i 134 Comuni che al 23 aprile c.a. non hanno ancora provveduto ad effettuare la trasmissione tramite la funzionalità dell'applicativo Con.te<sup>42</sup>.

<sup>41</sup> Nel caso la partecipazione fosse stata dismessa, l'Ente locale dovrà indicare l'importo della quota restituita dalla società.

<sup>42</sup> Ampezzo, Aquileia, Arba, Aviano, Bagnaria Arsa, Bordano, Caneva, Cassacco, Cormons, Dolegna del Collio, Enemonzo, Fanna, Fanna d'Isonzo, Flaibano, Fogliano Redipuglia, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gorizia, Grimacco, Lauco, Lignano Sabbiadoro, Magnano in Riviera, Medea, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Paularo, Pavia di Udine, Pinzano al Tagliamento, Pordenone, Prato Carnico, Precenicco, Preone, Raveo, Rigolato, Roveredo in Piano, Ruda, San Floriano del Collio, San Vito al Torre, Sauris, Socchieve, Venzone, Villa Santina e Zuglio hanno fatto pervenire il provvedimento di razionalizzazione periodica al 31.12.2019 a mezzo posta elettronica certificata, mentre Moimacco e Treppo Grande hanno trasmesso tramite Con.te la sola delibera priva dell'allegato, quest'ultimo non più disponibile nell'albo pretorio on line dell'Ente, e Pagnacco ha trasmesso tramite Con.te solo l'allegato al provvedimento, quest'ultimo non più disponibile nell'albo pretorio on line dell'Ente.

**Tabella 12 - Comuni che non hanno effettuato la trasmissione del provvedimento di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2019 tramite l'applicativo Con.te**

<b>omessa trasmissione del provvedimento di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2019 tramite l'applicativo Con.te</b>			
<b>Comune</b>		<b>provvedimento</b>	<b>data provvedimento</b>
1	Ampezzo	dcc 32	29.12.2020
2	Aquileia	dcc 87	28.12.2020
3	Arba	dcc 24	27.11.2020
4	Arta Terme		
5	Attimis		
6	Aviano	dcc 75	21.12.2020
7	Bagnaria Arsa	dcc 40	17.12.2020
8	Basiliano		
9	Bertiolo		
10	Bicinicco		
11	Bordano	dcc 41	27.11.2020
12	Brugnera		
13	Budoia		
14	Buja		
15	Buttrio		
16	Camino al Tagliamento		
17	Campoformido		
18	Caneva	dcc 69	28.12.2020
19	Capriva del Friuli		
20	Carlino		
21	Cassacco	dcc 39	27.11.2020
22	Castions di Strada		
23	Cervento		
24	Chions		
25	Chiopris Viscone		
26	Chiusaforte		
27	Cimolais		
28	Claut		
29	Cordenons		
30	Cormons	dcc 28	14.10.2020
31	Coseano		

32	Dolegna del Collio	dcc 44	23.12.2020
33	Enemonzo	dcc 44	30.12.2020
34	Erto e Casso		
35	Faedis		
36	Fanna	dcc 41	10.11.2020
37	Farra d'Isonzo	dcc 35	28.12.2020
38	Fiumicello Villa Vicentina		
39	Flaibano	dcc 48	29.12.2020
40	Fogliano Redipuglia	dcc 41	21.12.2020
41	Fontanafredda		
42	Forgaria nel Friuli		
43	Forni di Sopra	dcc 51	11.12.2020
44	Forni di Sotto	dcc 48	14.12.2020
45	Frisanico		
46	Gorizia	dcc 30	15.12.2020
47	Grado		
48	Grimacco	dcc 24	30.11.2020
49	Latisana		
50	Lauco	dcc 55	14.12.2020
51	Lestizza		
52	Lignano Sabbiadoro	dcc 112	10.12.2020
53	Lusevera		
54	Magnano in Riviera	dcc 34	26.11.2020
55	Majano		
56	Manzano		
57	Martignacco		
58	Medea	dcc 90	30.12.2020
59	Meduno		
60	Moimacco	dcc 36	29.12.2020
61	Montenars		
62	Moraro		
63	Morsano al Tagliamento		
64	Mortegliano		
65	Moruzzo	dcc 79	29.12.2020
66	Mossa		
67	Muggia		
68	Muzzana del Turgnano	dcc 50	24.11.2020

69	Nimis		
70	Osoppo		
71	Pagnacco		
72	Palazzolo dello Stella	dcc 42	30.12.2020
73	Palmanova	dcc 42	11.12.2020
74	Paluzza		
75	Pasian di Prato		
76	Paularo	dcc 53	29.12.2020
77	Pavia di Udine	dcc 56	28.12.2020
78	Pinzano al Tagliamento	dcc 42	30.12.2020
79	Pocenia		
80	Polcenigo		
81	Pordenone	dcc 45	11.12.2020
82	Porpetto		
83	Prato Carnico	dcc 36	24.11.2020
84	Pravisdomini		
85	Precenicco	dcc 50	29.12.2020
86	Preone	dcc 29	28.12.2020
87	Prepotto		
88	Ragogna		
89	Ravascletto		
90	Raveo	dcc 45	30.12.2020
91	Reana del Rojale		
92	Rigolato	dcc 39	30.11.2020
93	Rive d'Arcano		
94	Romans d'Isonzo		
95	Ronchis		
96	Roveredo in Piano	dcc 64	23.12.2020
97	Ruda	dcc 44	30.12.2020
98	Sacile		
99	San Daniele del Friuli		
100	San Dorligo della Valle		
101	San Floriano del Collio	dcc 29	09.12.2020
102	San Giorgio della Richinvelda		
103	San Giorgio di Nogaro		
104	San Leonardo		
105	San Lorenzo Isontino		

106	San Pier d'Isonzo		
107	San Vito al Tagliamento		
108	San Vito al Torre	dcc 28	28.11.2020
109	San Vito di Fagagna		
110	Sauris	dcc 36	30.12.2020
111	Savogna		
112	Sedegliano		
113	Sequals		
114	Socchieve	dcc 44	29.12.2020
115	Spilimbergo		
116	Staranzano		
117	Stregna		
118	Taipana		
119	Tarcento		
120	Tarvisio		
121	Torreano		
122	Tramonti di Sopra		
123	Tramonti di Sotto		
124	Trasaghis		
125	Travesio		
126	Treppo Grande	dcc 50	29.12.2020
127	Trieste		
128	Vajont		
129	Venezia	dcc 33	21.10.2020
130	Villa Santina	dcc 57	29.12.2020
131	Visco		
132	Vivaro		
133	Zoppola		
134	Zuglio	dcc 35	30.11.2020

*Fonte: dati desunti dai provvedimenti inviati dagli Enti locali per previsione di legge. Dati elaborati dalla Sezione.*

Questi 134 Comuni dovranno predisporre un unico file pdf contenente tutta la documentazione (delibera, piano di razionalizzazione, relazione sullo stato di attuazione) ed effettuare la trasmissione tramite la funzionalità dell'applicativo Con.te indicando nella sezione "esercizio" l'annualità "2019".

Le 8 Unioni Territoriali Intercomunali (Uti Carso Isonzo Adriatico, Uti Collio-Alto Isonzo, Uti della Carnia, Uti delle Valli e delle Dolomiti friulane, Uti Giuliana, Uti Livenza-Cansiglio-Cavallo, Uti Mediofriuli, Uti Tagliamento) che non hanno fatto pervenire il provvedimento di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2019 dovranno trasmetterlo a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo intestato alla Sezione regionale di controllo.

In via generale, sia con riferimento ai provvedimenti di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2018 che con riferimento ai provvedimenti di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2019, i Comuni che non hanno trasmesso su Con.te tutta la documentazione (delibera, piano di razionalizzazione, relazione sullo stato di attuazione) dovranno procedere al completamento della trasmissione.

L'ultima osservazione, anch'essa rivolta in via generale a tutti gli Enti locali, riguarda invece la modalità da seguire per rilevare le partecipazioni indirette da sottoporre alla verifica dei requisiti previsti dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Si dovrà procedere verificando se in capo agli organismi o società direttamente partecipati che a loro volta partecipano altre società sussiste la condizione di controllo (solitario o congiunto), specificando anche la fonte (legge, statuto, patti parasociali, ...) e riportando l'estratto dell'atto da cui tale controllo scaturisce. Solo con riferimento a organismi o società direttamente partecipati per cui sussiste il controllo, l'Ente locale dovrà procedere alla individuazione delle società da questi partecipate che costituiranno appunto le partecipazioni indirette dell'Ente locale che dovranno essere sottoposte a verifica dei requisiti previsti dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Gli Enti locali che in occasione della redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2019 non avessero seguito questa procedura dovranno procedere ad una integrazione della documentazione già prodotta.



## Sommario

<b>1 SINTESI E OSSERVAZIONI CONCLUSIVE .....</b>	<b>1</b>
<b>2 CONTENUTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175 DEL 2016 .....</b>	<b>7</b>
<b>3 PARTECIPAZIONI DIRETTE.....</b>	<b>16</b>
3.1 CONFRONTO CON I MONITORAGGI PRECEDENTI.....	16
3.2 RISULTATI DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PER L'ANNO 2018 .....	19
<b>4 PARTECIPAZIONI INDIRETTE .....</b>	<b>48</b>
<b>5 APPENDICE.....</b>	<b>53</b>

## Indice delle tabelle

Tabella 1 - numero di società direttamente partecipate.....	17
Tabella 2 - numero di partecipazioni dirette.....	18
Tabella 3 - mantenimento e dismissione delle partecipazioni dirette.....	19
Tabella 4 - società per azioni direttamente partecipate .....	23
Tabella 5 - società a responsabilità limitata direttamente partecipate.....	30
Tabella 6 - società consortili direttamente partecipate .....	34
Tabella 7 - società cooperative direttamente partecipate.....	41
Tabella 8 - società direttamente partecipate e corrispondenti partecipazioni societarie indirette .....	51
Tabella 9 - Comuni che non hanno effettuato la trasmissione del provvedimento di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2018 tramite l'applicativo Con.te .....	54
Tabella 10 - Enti locali che hanno prodotto un provvedimento di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2018 non adeguato .....	56
Tabella 11 - Enti locali con partecipazioni societarie da verificare .....	58
Tabella 12 - Comuni che non hanno effettuato la trasmissione del provvedimento di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2019 tramite l'applicativo Con.te .....	60

## Indice delle figure

Figura 1 - distribuzione del numero di società direttamente partecipate in base al numero di partecipazioni.....	47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----